

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	37
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	74
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	75
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	79

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	80
AGRICOLTURA (XIII)	»	81
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	82

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Comunicazioni del Presidente	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

GIUNTA PLENARIA

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 18.10.

Esame delle cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, invita il Vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato in materia di cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Nicola STUMPO (PD), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria svolta dal Comitato – nel corso della quale sono stati trasmessi dai deputati interessati o acquisiti d'ufficio documenti dai quali risulta l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni dalle cariche regionali ricoperte – propone, a nome del Comitato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*), del regolamento della Giunta, che la Giunta

prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche incompatibili di seguito riportate:

Ferdinando AIELLO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Calabria in data 22 aprile 2013;

Lorenzo BASSO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Liguria in data 19 marzo 2013;

Demetrio BATTAGLIA, cessato dalla carica di consigliere regionale della Calabria in data 18 marzo 2013;

Caterina BINI, cessata dalla carica di consigliere regionale della Toscana in data 26 marzo 2013;

Roberto CAPELLI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Sardegna in data 18 aprile 2013;

Bruno CENSORE, cessato dalla carica di consigliere regionale della Calabria in data 3 maggio 2013;

Gianfranco CHIARELLI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Puglia in data 3 maggio 2013;

Antonio DECARO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Puglia in data 3 maggio 2013;

Umberto DEL BASSO DE CARO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Campania in data 15 aprile 2013;

Giuseppe DE MITA, cessato dalla carica di Vicepresidente della Giunta regionale e assessore regionale della Campania in data 3 maggio 2013;

Vincenzo FOLINO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Basilicata in data 21 maggio 2013;

Nicola FRATOIANNI, cessato dalla carica di assessore regionale della Puglia in data 18 marzo 2013;

Andrea MANCIULLI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Toscana in data 26 marzo 2013;

Roberto MARTI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Puglia in data 3 maggio 2013;

Toni MATARRELLI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Puglia in data 3 maggio 2013;

Marco MELONI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Sardegna in data 27 marzo 2013;

Mauro OTTOBRE, cessato dalla carica di consigliere provinciale di Trento e, in quanto tale, consigliere regionale del Trentino Alto Adige in data 16 aprile 2013;

Rocco PALESE, cessato dalla carica di consigliere regionale della Puglia in data 3 maggio 2013;

Michele PELILLO, cessato dalla carica di assessore regionale della Puglia in data 18 marzo 2013 e dalla carica di consigliere regionale della Puglia in data 3 maggio 2013;

Paolo PETRINI, cessato dalla carica di consigliere regionale delle Marche in data 26 marzo 2013;

Matteo RICHETTI, cessato dalla carica di consigliere regionale dell'Emilia Romagna in data 26 marzo 2013;

Arcangelo SANNICANDRO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Puglia in data 3 maggio 2013;

Sandra SAVINO, cessato dalla carica di assessore regionale del Friuli-Venezia Giulia in data 12 marzo 2013;

Mino TARICCO, cessato dalla carica di consigliere regionale del Piemonte in data 19 marzo 2013;

Pierpaolo VARGIU, cessato dalla carica di consigliere regionale della Sardegna in data 27 marzo 2013.

La Giunta prende atto.

Nicola STUMPO (PD), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, come convenuto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le inleggibilità e le decadenze nella riunione del 22 maggio, propone, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, delle cariche di assessore regionale ricoperte dai deputati Giovanni Fava e Marcello Tagliatela.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che la proposta di dichiarazione dell'incompatibilità delle cariche di assessore regionale della Campania e della Lombardia ricoperte rispettivamente dai deputati Marcello Tagliatela e Giovanni Fava fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la titolarità, da parte dei predetti deputati, di cariche regionali incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista da norme costituzionali, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, la Giunta, conformemente alla consolidata prassi applicativa, si limita ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni.

Tale procedura è necessaria al fine di evitare esiti contrastanti con l'assolutamente univoco dettato costituzionale.

Avverte, pertanto, che s'intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di assessore regionale della Campania e della Lombardia ricoperte rispettivamente dai deputati Marcello Tagliatela e Giovanni Fava.

Avverte, inoltre, che provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

Rammenta peraltro che, in data 7 maggio 2013, il deputato Giovanni Fava ha inviato alla Presidente della Camera una lettera con la quale comunica «l'intenzione di dimettersi da parlamentare eletto alla Camera dei deputati nel collegio Lombardia 3», senza fornire motivazioni al riguardo. Anche ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza della Presidenza della Camera in ordine al trattamento procedurale delle stesse, ritiene che, alla luce della situazione di incompatibilità accertata dalla Giunta, tale lettera può comunque essere considerata come manifestazione della volontà del deputato Fava di optare per la carica di assessore regionale.

La Giunta prende atto.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, in vista della possibile presa d'atto da parte dell'Assemblea delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Giovanni Fava e della conseguente proclamazione del subentrante, propone che la Giunta

accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 7 – Lega Nord nella V Circoscrizione Lombardia 3, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Andrea Angelo Gibelli.

Di tale accertamento darà comunicazione al Presidente della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica, inoltre, che sulla base della designazione del gruppo Il Popolo della libertà – Berlusconi Presidente, entra a far parte del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze il deputato Bianconi, in sostituzione del deputato Abrignani.

Giuseppe LAURICELLA (PD) evidenzia l'importanza di un sollecito adeguamento del regolamento della Giunta alla prassi in uso.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, condivide pienamente le considerazioni svolte dal deputato Lauricella.

La seduta termina alle 18.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.20 alle 19.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 28 maggio 2013. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.40 alle 12.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per le riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello, sulle linee programmatiche 7

AUDIZIONI

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente della 1^a Commissione del Senato della Repubblica, Anna FINOCCHIARO. — Interviene il ministro per le riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello.

La seduta comincia alle 10.05.

Anna FINOCCHIARO, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, e avverte che, ove le Commissioni conven-gano nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio as-senso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate per il se-guito dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto ste-nografico.

Seguito dell'audizione del Ministro per le riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello, sulle linee programmatiche.

Anna FINOCCHIARO, *presidente*, ri-corda che nella seduta precedente si è svolta la relazione del ministro Quaglia-riello, dopo la quale sono intervenuti de-putati e senatori che hanno posto quesiti e formulato osservazioni. Dà quindi la parola al Ministro per la replica.

Il ministro per le riforme costituzionali Gaetano QUAGLIARIELLO interviene in replica alle osservazioni e ai quesiti for-mulati dai senatori e dai deputati nella seduta precedente.

Anna FINOCCHIARO, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara con-clusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, e conclusione*) 8

AUDIZIONI

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati Michele BORDO. — Interviene il ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato Rocco BUTTIGLIONE (SCpI), il senatore Luis Alberto ORELLANA (M5S) e i deputati Dalila NESCI (M5S), Antonino MOSCATT (PD), Lara RICCIATTI (SEL), Emanuele PRATAVIERA (LNA), Alessia Maria MOSCA (PD), Adriana GALGANI (SCpI).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ISTAT, dell'ARAN, delle OO.SS. Confederali (CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL), delle OO.SS. della Polizia di Stato e del COCER Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2013.

Audizioni di rappresentanti dell'ISTAT, dell'ARAN, delle OO.SS. Confederali (CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL), delle OO.SS. della Polizia di Stato e del COCER Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.55 alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 maggio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	10
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Atto n. 6.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo ALLI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, riferisce, preliminarmente, che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere, entro il 16 giugno prossimo, il parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante di-

sciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Nel rinviare al collega della II Commissione l'illustrazione delle singole disposizioni sanzionatorie contenute nello schema di provvedimento, fa presente che si soffermerà solo sul contesto normativo europeo nel cui ambito si inserisce il provvedimento medesimo.

Al riguardo, segnala, anzitutto, che lo schema di provvedimento in titolo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha delegato il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (17 gennaio 2012) la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della stessa entrata in vigore della legge comunitaria, tra i quali figura proprio il regolamento (CE) n. 1005/2009.

Rileva, inoltre, che con l'emanazione delle disposizioni sanzionatorie recate dallo schema di decreto legislativo al-

l'esame delle Commissioni (le quali danno attuazione all'articolo 29 del regolamento europeo che impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento medesimo e di adottare le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate), lo Stato italiano ottempera quindi all'obbligo di adeguamento alla normativa europea, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Quanto al citato regolamento (CE) n. 1005/2009, rileva, in termini generali, che esso stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono ed, in particolare, delle sostanze controllate, fra le quali i clorofluorocarburi (CFC), gli halon e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), delle sostanze nuove, fra cui l'halon 1202, e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. In questo quadro, esso prevede, anzitutto, con riferimento alle indicate attività produttive, una articolata serie di divieti, accompagnata da alcune esenzioni e deroghe; esso fissa, inoltre, alcuni obiettivi generali in tema di controllo delle emissioni e di promozione delle attività di recupero, riciclaggio e rigenerazione delle sostanze controllate; pone, infine, specifici obblighi di informazione e di comunicazione sia in capo agli Stati membri che ai soggetti produttori e utilizzatori di tali sostanze.

In particolare, il regolamento (CE) n. 1005/2009, pone agli articoli 4, 5 e 6, i seguenti divieti: produzione di sostanze controllate; immissione sul mercato e uso di sostanze controllate, che anche nelle ipotesi di deroga dovranno essere commercializzate esclusivamente in contenitori riutilizzabili, ad eccezione degli usi essenziali di laboratorio e di analisi; immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, ad eccezione delle fattispecie di deroga espressamente previste; uso dei sistemi di protezione antin-

endio e degli estintori contenenti halon ad eccezione degli usi critici che restano consentiti in base al combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato VI.

Osserva, quindi, che agli articoli da 7 a 14 sono tuttavia previste le seguenti esenzioni e deroghe: per l'impiego come materia prima delle sostanze controllate, secondo determinati obblighi; per gli utilizzi delle sostanze controllate come agente di fabbricazione, secondo determinati obblighi; per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi; per la commercializzazione di sostanze controllate e/o di apparecchiature e prodotti che le contengono o da esse dipendono, a fini di distruzione – ovvero di rigenerazione – all'interno della Comunità; riferite a gruppi di sostanze controllate (idroclorofluorocarburi), ovvero a singole tipologie di sostanza (bromuro di metile e halon).

I successivi articoli da 15 a 21 disciplinano, quindi, le attività di commercializzazione delle sostanze controllate e delle apparecchiature che le contengono o ne dipendono prevedendo: divieti e deroghe per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate e singole tipologie di sostanze; rilascio delle licenze di importazione ed esportazione; restrizioni all'immissione di sostanze controllate in libera pratica nella Comunità; misure di sorveglianza e repressione di ogni forma di commercio illecito; divieto di qualsiasi scambio commerciale di sostanze controllate, e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, con Stati che non siano Parti del protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, fatte salve alcune ipotesi di deroga autorizzate dalla Commissione.

Riferisce, poi, che per quanto riguarda il controllo delle emissioni, gli articoli 22 e 23 prevedono la distruzione e la rigenerazione delle sostanze lesive e la riduzione delle fughe e delle emissioni. In particolare, gli Stati membri devono agire per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle

sostanze controllate, ricorrendo esclusivamente alle tecnologie approvate di cui all'Allegato VII.

Da ultimo, segnala che gli articoli da 25 a 31 stabiliscono le norme sulla rendicontazione alla Commissione da parte degli Stati membri e le comunicazioni alla Commissione e/o alle Autorità competenti degli Stati membri da parte dei produttori ed importatori di sostanze controllate, dei soggetti che le utilizzano, delle imprese che ne effettuano l'eliminazione e degli esportatori.

Osserva, quindi, che con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1005/2009 è da considerarsi abrogato il precedente regolamento (CE) n. 2037/2000.

Quanto alla predisposizione del prescritto parere della Commissione, nel manifestare la piena disponibilità a prendere in considerazione eventuali proposte e suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito, preannuncia l'intenzione di inserire nella proposta di parere alcune osservazioni relative, ad esempio, all'opportunità di fissare tempi ragionevoli per l'adeguamento alla nuova normativa, di evitare oneri eccessivi a carico degli operatori del settore e di esplicitare il ruolo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, coordinate dall'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, nelle attività di controllo e di verifica della corretta applicazione del provvedimento.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, rileva come il provvedimento in esame rientri anche negli ambiti di competenza della Commissione giustizia in quanto delinea il quadro delle sanzioni, penali e amministrative – come disposto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1005/2009 – per le violazioni delle disposizioni riguardanti i divieti, le esenzioni e le deroghe, il controllo delle emissioni, le sostanze nuove e le comunicazioni di dati sulle sostanze lesive dell'ozono.

Tutte le disposizioni che recano sanzioni (articoli da 3 a 16), contengono una specifica clausola di salvaguardia, che ne afferma l'applicabilità purché il fatto non costituisca più grave reato.

Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono, segnatamente, sanzioni penali di natura contravvenzionale per la violazione di obblighi introdotti dal regolamento.

In particolare, l'articolo 3 configura un illecito penale a carico di colui che immette sul mercato, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate; laddove tali sostanze siano immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili l'articolo 4 prevede una pena più severa.

L'articolo 5 prevede una sanzione penale anche a carico di colui che immette sul mercato (salva l'ipotesi di immissione per procedere alla distruzione), importa o esporta prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono dalle suddette sostanze controllate.

Il comma 2 punisce altresì colui che detiene e non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti le sostanze controllate.

Con riferimento a tale ultima disposizione ritiene necessario, ai fini della determinatezza della fattispecie penale, che venga stabilito un termine per l'eliminazione dei predetti sistemi.

Gli articoli 6 e 7 sanzionano la violazione degli obblighi di etichettatura relativi alle sostanze controllate.

L'articolo 8 sanziona per chiunque produce o immette sul mercato le sostanze controllate, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi: la violazione dell'obbligo di etichettatura; la violazione, per le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi, dell'obbligo di determinati requisiti di purezza.

L'articolo 9 reca la disciplina sanzionatoria in materia di produzione, immissione sul mercato e utilizzo di idroclorofluorocarburi, nonché di immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti o dipendenti da idroclorofluorocarburi.

Esprime talune perplessità sulla formulazione dell'articolo 9, comma 3, e sul coordinamento di tale disposizione con l'articolo 3 del provvedimento. Sarebbe, infatti, che dall'entrata in vigore del decreto, per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e con-

dizionamento d'aria e di pompe di calore, non sia più possibile utilizzare prodotti nuovi, ma solo idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati. L'uso di prodotti nuovi sembrerebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. Occorre dunque verificare l'impatto di una simile normativa, soprattutto in un periodo di forte crisi economica, sulle imprese che abbiano stoccato ingenti quantità di prodotti non rigenerati o non riciclati.

L'articolo 10 sanziona i produttori o gli importatori autorizzati con licenza a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate per: la violazione dell'obbligo di notifica alla Commissione europea relativamente alla cessione dei propri diritti ad altri produttori o importatori (in questo caso il legislatore delegato configura un illecito amministrativo); il superamento senza autorizzazione dei livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale (in questo caso si tratta di un illecito penale).

Gli articoli 11 e 12 prevedono illeciti penali, di natura contravvenzionale, per la violazione di alcuni obblighi connessi all'importazione/esportazione di sostanze controllate.

L'articolo 13 individua le sanzioni applicabili ai soggetti che recuperano o distruggono sostanze controllate o prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

L'articolo 14 individua le sanzioni applicabili in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate.

L'articolo 15 introduce un illecito penale, di natura contravvenzionale, per la violazione delle disposizioni del Regolamento relative alle sostanze nuove (ovvero alle sostanze di cui all'Allegato II del Regolamento – Parte A).

La relazione illustrativa precisa che « tali sanzioni non sono applicabili a chi utilizza sostanze nuove come materia prima, per usi di laboratorio e a fini di analisi, a chi importa tali sostanze per transito attraverso il territorio doganale della Comunità o per le importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea,

di deposito doganale o di zona franca o alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga », così riproducendo quanto disposto dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del regolamento.

Trattandosi di una disposizione penale, rileva l'opportunità che tale precisazione sia inserita direttamente nel testo dell'articolo 15, eventualmente limitandosi a richiamare le eccezioni previste dall'articolo 24 del regolamento.

L'articolo 17 delinea il procedimento da seguire nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rinviando alla legge n. 689 del 1981 e individuando nel Ministero dell'Ambiente e nell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli le autorità competenti per la vigilanza e l'accertamento delle violazioni, fatte salve talune disposizioni che riguardano specificamente la materia doganale. Rispetto al procedimento standard, lo schema di decreto esclude il pagamento in misura ridotta e richiama – con il rinvio all'articolo 17, comma 1 – le competenze del prefetto. Si precisa, inoltre, che in presenza di una trasgressione: è sempre disposto il sequestro amministrativo della sostanza controllata o del prodotto o dell'apparecchiatura che la contiene; al sequestro segue la distruzione della sostanza o del prodotto o dell'apparecchiatura che la contiene, a spese del trasgressore.

Con riferimento all'entità delle sanzioni penali osserva come il legislatore delegato manifesti una tendenza a mantenersi sui massimi previsti dalla delega legislativa. Tale considerazione offre ulteriori spunti di riflessione se posta in relazione all'impossibilità, con riferimento alle sanzioni amministrative, di definire il procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta.

Il sottosegretario Cosimo FERRI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Paolo GRIMOLDI (LNA), nel richiamare quanto detto dal collega Alli, sottolinea la necessità che nel parere delle Commissioni sia sottolineata in modo par-

ticolare l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri burocratici e finanziari posti a carico degli operatori del settore in conseguenza dell'emanazione del provvedimento in esame.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) segnala che nel provvedimento in titolo alcune fattispecie sanzionatorie « minori », come ad esempio quelle relative alla omessa tenuta dei registri ovvero alla incompletezza delle informazioni in essi contenute, sono punite con sanzioni più gravi di quelle previste dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) per fattispecie identiche, sia pure riferite ad altre attività industriali. Sottolinea, inoltre, che a differenza di quanto previsto nel citato Codice ambientale, per le sanzioni ammi-

nistrative recate dal provvedimento in esame non è data la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689 del 1981.

Conclude, quindi, segnalando ai colleghi relatori la necessità di inserire nella proposta di parere una specifica osservazione con la quale si rappresenti al Governo l'esigenza di provvedere ad un'omogeneizzazione, nel senso indicato, delle fattispecie sanzionatorie contenute nel provvedimento oggi all'attenzione delle Commissioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo C. 1012 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE – Intervengono il vice-ministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni riunite inizino nella seduta odierna l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1012, di conversione del decreto – legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori sul provvedimento, comunica che, alla luce di quanto stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, svoltasi il 23 maggio scorso, le Presidenze delle Commissioni hanno chiesto al Presidente della Camera che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento abbia luogo non prima della giornata di lunedì 17 giugno prossimo.

Inoltre rammenta che il ciclo di audizioni informali convenuto in seno agli

uffici di presidenza si svolgerà nei giorni di giovedì 30 e di venerdì 31 maggio, nonché di lunedì 3 giugno.

In tale contesto anticipa fin d'ora che l'esame preliminare si concluderà nella giornata di martedì 4 giugno e che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per la giornata di mercoledì 5 giugno prossimo.

L'esame continuerà quindi nel corso della settimana successiva, per concludersi entro la seduta di giovedì 13 o di venerdì 14 giugno.

Ancora con riferimento al ciclo di audizioni previste nell'ambito dell'esame, segnala come la Corte dei conti abbia comunicato di non poter intervenire presso le Commissioni riunite entro i termini indicati, a causa di concomitanti, pressanti impegni istituzionali.

Per quanto riguarda l'audizione di Confindustria, essa avrà invece luogo nella seduta di lunedì 3 giugno, intorno alle ore 17, con l'intervento del Direttore generale, Marcella Panucci.

Informa inoltre che l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha chiesto di poter essere anch'essa ascoltata: ove le Commissioni concordino, le Presidenze si riservano di procedere a tale ulteriore audizione.

Le Commissioni concordano.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore per la VI Commissione*, illustra il contenuto del decreto-legge, che si compone di cinque articoli, dei quali interessano le competenze della Commissione Finanze gli articoli 1 e 2, mentre gli articoli 3 e 4 attengono alle competenze primarie della Commissione Lavoro pubblico e privato.

L'articolo 1 sospende per il 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 giugno.

In particolare, il comma 1 individua le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono dunque escluse dalla sospensione le seguenti categorie di immobili: abitazioni di tipo signorile (A/1); abitazioni in ville (A/8); castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9).

Riguardo alla definizione a fini IMU delle pertinenze dell'abitazione principale, ricorda che la circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 maggio 2012 chiarisce che il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale solo un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall'articolo 13, comma 2, del decreto – legge n. 201 del 2011, cosiddetto « salva Italia » (C/2: magazzini, cantine e soffitte; C/6: stalle, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie), fino ad un massimo di tre pertinenze, ivi inclusa quella iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.

All'interno della categoria delle pertinenze dovrebbero inoltre essere comprese, qualora il comune abbia esercitato la facoltà di considerarle adibite ad abitazione principale:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

A quest'ultimo proposito, per quanto riguarda i terreni agricoli rammenta che,

ai fini IMU, sono considerati appartenenti a tale categoria, ed assoggettati ad un regime di favore, i terreni non fabbricabili posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge.

Per quel che concerne invece i fabbricati rurali, essi scontano l'IMU secondo le modalità ordinarie, se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, mentre, se si tratta di fabbricati strumentali, l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. Sono invece esentati dall'imposta, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge precisa inoltre che la sospensione della prima rata IMU 2013 opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi che la norma stessa esplicita. Si tratta, in dettaglio:

1) della riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

2) della modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale: a tale proposito rammenta che, per il 2012, l'articolo 13, comma 11, del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011 riservava allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo ottenuto applicando l'aliquota di base (attualmente pari allo 0,76 per cento) alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l'abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali; successivamente la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della legge n. 228 del 2012) ha innovato il riparto del

gettito riveniente dall'IMU, ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 ed attribuendo ai comuni l'intero gettito dell'imposta, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;

3) dell'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive (laddove l'articolo 14 del già citato decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce che l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive).

Per far fronte delle minori entrate per i comuni derivanti dalla sospensione della prima rata per le categorie indicate dal comma 1, ed ai conseguenti problemi di liquidità per tali enti locali, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale. In particolare si dispone che, sino alla data del 30 settembre 2013, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria sia ampliato di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettito dell'IMU relativo all'anno 2012, come indicato nell'Allegato A al provvedimento.

In particolare, gli importi del gettito IMU indicati nell'Allegato A per ciascun comune, da compensare tramite le predette maggiori anticipazioni di tesoreria, corrispondono:

a) al 50 per cento del gettito relativo all'anno 2012 dell'IMU propria ad aliquota

di base o maggiorata se deliberata dai comuni, con riferimento alle abitazioni principali e alle relative pertinenze;

b) al 50 per cento del gettito relativo all'anno 2012 dell'IMU propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni, con riferimento agli immobili appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, agli immobili assegnati dagli IACP e ai terreni agricoli e fabbricati rurali.

Secondo la Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, nella quale è contenuto un prospetto riepilogativo, per le categorie di immobili considerate dalla norma di sospensione della prima rata, del gettito dell'IMU 2012 su base annua e della quota del 50 per cento di tale gettito, l'importo complessivo dell'incremento dell'anticipazione risulta pari a 2.426,4 milioni di euro.

Sempre in merito al predetto incremento dei limiti alle anticipazioni di tesoreria, ricorda che l'articolo 222 del già citato TUEL stabilisce, in via generale, che il limite massimo alla concessione di anticipazioni di tesoreria agli enti locali da parte del tesoriere (su richiesta dell'ente locale medesimo, previa deliberazione della Giunta) è pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Tale limite è stato recentemente innalzato, sempre sino alla data del 30 settembre 2013, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 35 del 2013 (recante misure urgenti per il pagamento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni), al fine di consentire maggiore liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2012.

Analogo innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria è stato già autorizzato, dall'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto-legge n. 174 del 2012, per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario, per i quali sia stata certificata una condizione di grave indisponibilità di cassa, per la

durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata certificata tale grave indisponibilità di cassa.

Rammenta inoltre che sulle anticipazioni di tesoreria gli enti locali sono tenuti al pagamento di interessi, decorrenti dall'effettivo utilizzo delle somme.

Il comma 3 dispone che gli oneri sugli interessi dovuti dai comuni a fronte delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno.

In particolare la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione delle modalità e dei termini del rimborso.

Il comma 4 quantifica tali oneri per interessi in 18,2 milioni di euro per l'anno 2013, calcolati dalla Relazione tecnica applicando all'importo complessivo dell'incremento di anticipazioni (2.426,4 milioni di euro) un tasso di interesse annuale pari al 3 per cento e rideterminando su base trimestrale l'importo ottenuto.

Il medesimo comma 4 prevede inoltre che alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provveda:

quanto a 12,5 milioni di euro, mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale;

quanto a 600.000 euro, attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge, il quale elimina il trattamento stipendiale previsto per i componenti del Governo che già godano dell'indennità parlamentare, ovvero che abbiano optato per il trattamento economico di cui già godano in quanto dipendenti pubblici;

quanto a 5,1 milioni di euro, mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 2 fornisce ulteriori indicazioni circa la riforma della fiscalità immobiliare sottesa alla sospensione della prima rata IMU prevista dall'articolo 1, comma 1, stabilendo, al primo periodo, che la riforma dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari di approvazione e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.

A tale riguardo ricorda che le Assemblee della Camera e del Senato, in data 7 aprile 2013, hanno approvato due risoluzioni sul DEF 2013.

Tali risoluzioni, prendendo atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svoltosi negli ultimi anni che proietta un'evoluzione dell'indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, ed evidenziandosi come vi siano le premesse per la conclusione della « procedura di disavanzo eccessivo », impegnano il Governo, tra l'altro, a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio 2013-2014 e ad individuare gli interventi prioritari necessari per dare attuazione alle linee programmatiche indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue comunicazioni alle Camere e su cui ha ottenuto la fiducia, sottoponendo tempestivamente tali nuovi indirizzi all'approvazione parlamentare e presentando quindi al Consiglio europeo e alla Commissione europea un aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

In tale contesto il secondo periodo del comma 2 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale, in caso di mancata adozione della predetta riforma entro la

data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina dell'IMU attualmente in vigore e il termine di versamento della prima rata dell'imposta è fissato, per gli immobili che hanno usufruito della sospensione, al 16 settembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente della XI Commissione e relatore per la XI Commissione*, nel rinviare alla relazione svolta dal presidente della VI Commissione per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 del decreto-legge, si sofferma sulla parte del provvedimento che fa riferimento alle norme di più immediata competenza della Commissione Lavoro, che ritiene siano finalizzati – oltre che a dare un segnale positivo in direzione della riduzione delle spese della politica – anche ad intervenire sul rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e sui contratti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, dettando disposizioni quanto mai opportune in una situazione di grave crisi economica come quella attuale. Fa presente, dunque, come la sua attenzione si soffermerà esclusivamente sugli articoli 3 e 4 del testo in esame, atteso che il relatore per la VI Commissione ha già svolto il compito di analizzare le precedenti parti dell'articolato.

A tale ultimo riguardo, rileva anzitutto come l'articolo 3, al fine di provvedere ad un contenimento dei costi della politica, vieti ai membri del Governo – che sono anche parlamentari – di cumulare il trattamento stipendiale spettante in quanto componenti dell'esecutivo con l'indennità parlamentare ovvero con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici, qualora vi abbiano optato ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. Osserva, in proposito, come la formulazione testuale della norma, la quale prevede che il divieto di cumulo si applichi a coloro che « assumono » (e non che « ricoprono ») cariche di Governo, potrebbe generare talune incertezze interpretative, laddove non prevede un termine entro il quale esercitare l'opzione, né, soprattutto, quale trattamento economico applicare in caso di inerzia. Ri-

spetto a tali questioni, fa notare, tuttavia, come la relazione tecnica allegata al provvedimento potrebbe rivelarsi utile ai fini di una corretta lettura del dispositivo, dal momento che essa ipotizza l'effetto di minore spesa a partire dal prossimo mese di giugno, sottintendendo l'immediata applicazione, anche ai membri in carica, a prescindere dall'esercizio dell'opzione; tale relazione, inoltre, basando il calcolo dei risparmi sull'ammontare del trattamento stipendiale dei componenti del Governo, fa presumere che la disposizione si interpreti nel senso che ad essi, se parlamentari, non si eroga tale trattamento, bensì esclusivamente quello spettante loro in quanto parlamentari. Al fine di evitare una disparità di trattamento tra i componenti del Governo, giudica in ogni caso necessaria una riflessione circa l'opportunità di estendere l'ambito applicativo della norma a taluni soggetti non interessati, allo stato, dalla disposizione in esame: si riferisce ai viceministri, categoria che dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del divieto, in quanto completamente equiparata a quella dei sottosegretari, nonché ai membri del Governo che non sono parlamentari, i cosiddetti « tecnici », che hanno diritto ad una speciale indennità, pari a quella dei parlamentari.

Passando poi ad esaminare l'articolo 4 del testo, fa notare come esso, al comma 1, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate tutele del reddito dei lavoratori, disponga il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta « legge Fornero », di riforma del mercato del lavoro). Tale misura, nel mantenere ferme le risorse già destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, ne stanziava di nuove, incrementando innanzitutto — secondo quanto disposto alla lettera a) — di 250 milioni il Fondo sociale per l'occupazione e formazione; a tal fine si prevede la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma

68, della legge n. 247 del 2007, relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività (che in ogni caso il Governo, come si evidenzia nella relazione illustrativa, assume l'impegno di reintegrare allo scopo di assicurarne le previste finalità).

Rileva, quindi, come la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 4 sia volta ad accelerare il procedimento amministrativo di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 228 del 2012, prevedendo che le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per l'anno 2013 siano versate all'INPS per un importo di 246 milioni di euro, ai fini della successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Fa presente, al riguardo, che le risorse in questione finanziano i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, organismi di natura associativa promossi dalle parti sociali attraverso specifici accordi interconfederali stipulati con le organizzazioni sindacali.

Osserva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 4 demanda a un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le parti sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In tale contesto rileva come la norma preveda, inoltre, che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare gli andamenti di spesa e poter conseguentemente intervenire nel settore con misure adeguate.

Evidenzia come tale forma di monitoraggio assuma una particolare rilevanza, essendo connessa all'esigenza di valutare l'effettiva disponibilità delle risorse previste per l'anno 2013.

Sottolinea poi come la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 disponga un ulteriore incremento delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione pari a 219 milioni di euro per l'anno 2013, indicando le diverse forme di copertura. Osserva inoltre come il comma 3 del medesimo articolo 4 intervenga sull'articolo 1, comma 405, della legge n. 228 del 2012, prevedendo che si mantengano nel conto dei residui, per l'importo di 57.635.541 euro, le somme impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà e non ancora pagate, affinché nel 2013 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità. In proposito, intende rimarcare l'assoluta importanza di un rifinanziamento, sia pur limitato, dei contratti di solidarietà, che avrà indubbi effetti positivi sulla situazione di talune aziende in situazione di crisi.

Segnala quindi il comma 4 dell'articolo 4, che modifica l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, al fine di autorizzare le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nella P.A., in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 dicembre 2013 (il termine previgente era il 31 luglio 2013) previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

Infine, rileva come il comma 5 del medesimo articolo 4 proroghi al 31 dicembre 2013 il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli Sportelli unici per

l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure: la norma è finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa – a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle Questure, per le esigenze connesse al rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

Soffermandosi – a conclusione della propria relazione – sulla parte finanziaria del provvedimento, al fine di offrire un quadro di sintesi circa il complesso delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali per il 2013, fa notare che tali somme ammontano a circa due miliardi di euro, ripartite nel seguente modo: 1 miliardo di euro di risorse già disponibili sulla base della legge n. 92 del 2012; 228 milioni di euro relativi alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali; 250 milioni di euro di incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione derivanti dalla riduzione del Fondo destinato al finanziamento degli sgravi contributivi per i contratti produttività; 246 milioni di euro derivanti dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua; 219 milioni di euro di ulteriore incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Fa notare, inoltre, come il provvedimento in esame garantisca la copertura di oltre 57 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà, fattispecie contrattuale giudicata di grande importanza ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, soprattutto laddove applicata in senso espansivo in vista dell'assunzione di giovani: si tratta, a suo avviso, di un tema di grande interesse, sul quale le forze politiche dovrebbero manifestare un orientamento convergente, essendo connesso alle esigenze di un razionale ricambio generazionale nel mondo del lavoro.

In conclusione, nel valutare sin d'ora in termini positivi l'intervento normativo del

Governo, che fornisce una prima risposta a esigenze oggettive del mondo del lavoro, dichiara un'ampia disponibilità al confronto in Commissione con i rappresentanti di tutti i gruppi, al fine di giungere alla definitiva conversione in legge di un decreto molto atteso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1001</i>) ...	23
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
AVVERTENZA	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 maggio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1001).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 maggio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 1001 a prima firma del deputato Brunetta, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno

della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, illustra la proposta di legge n. 1001 Brunetta ed altri. Ricorda che la proposta di legge riprende, in misura maggiore dei progetti di legge n. 482 Garavini ed altri e n. 887 Migliore ed altri, i contenuti della legge n. 132 del 2008, istitutiva della Commissione Antimafia per la XVI legislatura. Infatti, il testo della proposta di legge Brunetta si discosta da quello della legge n. 132 solo per alcuni profili, che, al pari delle differenze con le altre due proposte di legge abbinata, evidenzierà meglio nel seguito della sua relazione.

L'articolo 1 della proposta, che dispone l'istituzione della Commissione e ne definisce compiti e poteri, è del tutto identico all'articolo 1 della citata legge n. 132 del 2008, salvo ovviamente le modifiche formali necessarie per riferire il testo alla nuova legislatura.

Riguardo in particolare alla denominazione della Commissione, osserva che la proposta di legge, analogamente alla proposta di legge n. 482, si conforma a quella adottata dalla legge n. 132. Ribadisce che, come già sottolineato nella relazione introduttiva, si tratta di una formulazione che, discostandosi dalle normative precedenti, è diretta ad evidenziare l'ampliamento dell'attività d'inchiesta parlamentare alle associazioni criminali anche straniere operanti sul territorio nazionale.

Riguardo ai compiti e ai poteri della Commissione, rileva che la proposta riproduce integralmente quanto indicato dalla legge n. 132 del 2008: si tratta di punti quasi del tutto ripresi anche dalle altre due proposte di legge abbinata. Per la descrizione generale di tali contenuti e poteri, si rimette dunque a quanto già detto nella relazione introduttiva.

Ritiene utile portare però all'attenzione della Commissione il fatto che all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), concernente i compiti di indagine dei rapporti tra mafia e politica, la proposta di legge n. 1001, riprendendo *in toto* il testo della legge n. 132 del 2008, inserisce, in difformità dalle altre due proposte di legge abbinata, il compito di indagare riguardo alle manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico mafioso.

In relazione alla composizione della Commissione, la proposta di legge, all'articolo 2, comma 1, riduce il numero dei componenti – fissato dalla legge n. 132 del 2008 a 25 per ciascuna Camera – a 20 per ciascuna Camera, in linea con quanto stabilisce la proposta n. 482.

Inoltre, rifacendosi, come gli altri due progetti di legge abbinati, alla legge n. 132, la proposta di legge Brunetta stabilisce, ai fini della nomina dei componenti la Commissione, sia il criterio in base al quale la Presidenza della Camera di appartenenza deve tener conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione stessa, sia la successiva dichiarazione, da parte dei componenti della Commissione, della sussistenza nei loro confronti di una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione antimafia nella XVI legislatura (doc. XXIII, n. 1).

Sottolinea che, in modo identico alle altre due proposte di legge abbinata, il progetto di legge in esame detta inoltre una nuova disciplina per il caso di sopravvenienza di una delle condizioni di cui alla citata proposta di autoregolamentazione, prevedendo che ove incorra in tale fattispecie l'interessato deve informarne immediatamente il Presidente della Camera di appartenenza « per l'adozione dei provvedimenti di competenza ». Ribadisce che, come già detto nella relazione introduttiva, non appaiono chiari né la natura di tali provvedimenti, né il procedimento relativo al potere presidenziale di nomina.

Riguardo alla costituzione dell'ufficio di presidenza e al rinnovo biennale della Commissione, la proposta di legge prevede le stesse modalità adottate nella legislatura precedente, con la differenza che, per l'elezione del Presidente della Commissione, al pari delle altre due proposte di legge abbinata, si prevede la non computabilità delle schede bianche.

Il contenuto degli articoli 3 (*Comitati*) e 4 (*Audizioni a testimonianza*) è identico a quelli delle altre due proposte di legge abbinata e al testo della legge n. 132 del 2008. Per la loro descrizione si rimette dunque a quanto esposto nella relazione iniziale.

Per quanto riguarda il segreto di Stato, ricorda che all'articolo 4, comma 2, tutte e tre le proposte in esame come anche la legge n. 132 del 2008 richiamano l'applicazione delle disposizioni della legge n. 124 del 2007. All'articolo 5, invece, concernente la richiesta di atti e documenti, la proposta di legge n. 1001 adotta un testo identico a quello della legge n. 132; non inserisce quindi – come fanno le altre due proposte di legge abbinata – una nuova disposizione in materia di non opponibilità del segreto di Stato alla richiesta di atti, in possesso dei servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, pertinenti alle materie d'indagine della Commissione.

L'articolo 6 (*Segreto*) è identico a quello delle due proposte di legge abbinata e al testo della legge n. 132, come i commi da 1 a 4 dell'articolo 7, in materia di organizzazione interna della Commissione.

Rileva che, riguardo all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7, comma 5, la proposta di legge n. 1001 si differenzia dagli altri due progetti abbinati perché, in analogia alla legge n. 132 del 2008, fissa tale autorizzazione a 150.000 euro per la parte residuale del 2013 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo. Ricorda che nella sua relazione introduttiva aveva osservato di ritenere probabile che anche per la legge istitutiva della Commissione per la XVII legislatura si debba procedere nel senso indicato dalla proposta di legge n. 1001.

Osserva, infine, che l'articolo 8, in linea con le altre due proposte di legge abbinata e con la legge n. 132, stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fabiana DADONE (M5S), esprime l'indicazione favorevole del suo gruppo a mantenere nella denominazione della Commissione il riferimento alle associazioni criminali straniere.

Riguardo alle attività proprie della Commissione, concorda con la scelta della proposta di legge n. 1001 di conservare il riferimento al compito di indagare sulle manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico mafioso.

Con riferimento ai requisiti di componente la Commissione, ritiene che andrebbe inserito un riferimento all'assenza di precedenti giudiziari nelle tematiche oggetto di indagine. Si potrebbe prevedere una sorta di criterio di onorabilità.

Dichiara la posizione favorevole del suo gruppo rispetto alle modalità indicate dalle tre proposte di legge per l'elezione del Presidente della Commissione, ma non sull'esclusione delle schede bianche dal computo dei voti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che la Commissione è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, a trasmettere alla XI Commissione i propri rilievi in relazione allo schema di decreto in titolo.

Avverte inoltre che il presidente della XI Commissione ha comunicato che giovedì 30 maggio, alle ore 14, presso il Senato, le Commissioni riunite 1^a e 4^a del Senato e la XI Commissione della Camera hanno previsto lo svolgimento di alcune audizioni informali sullo schema di decreto in titolo, alle quali sono invitati anche i deputati della I Commissione che fossero interessati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ricorda che il presupposto normativo dell'atto in esame è l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha previsto l'adozione di un regolamento di delegificazione per l'armonizzazione al regime dell'assicurazione generale obbligatoria – quale definito con la riforma cosiddetta Fornero, di cui al medesimo decreto-legge n. 201 – dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi. Tra i lavoratori interessati dalla disposizione in questione sono compresi, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione affari costituzionali, il personale delle forze di polizia e quello dei vigili del fuoco. Per inciso, va detto che il comma 18 citato prevedeva

che il regolamento in questione fosse emanato entro il 31 ottobre 2012 e che lo schema in esame era già stato trasmesso dal Governo alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti il 4 febbraio 2013, ma l'esame non era stato avviato a causa della conclusione della legislatura.

È utile ricordare che, secondo quanto riportato nell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali svoltasi presso le Commissioni I, IV e XI della Camera dei deputati il 7 novembre 2012, lo schema tiene altresì conto di quanto contenuto nell'ordine del giorno 9/1-00619/1 (Gasparri) approvato dall'Assemblea del Senato il 23 maggio 2012, con il quale il Governo è stato impegnato a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco, esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento. Il richiamato ordine del giorno ha anche impegnato il Governo a procedere, prima dell'adozione del regolamento, a un incontro con i sindacati più rappresentativi e con il Cocer; ad avviare forme pensionistiche complementari, mai avviate, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, nei medesimi termini previsti per il personale del comparto Stato, nel rispetto dei vincoli del bilancio pubblico; ad avviare, dopo l'emanazione del regolamento in questione, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto dei vigili del fuoco.

Lo schema in esame si compone di quattro Capi, dei quali interessa la Commissione affari costituzionali in modo particolare il Capo II, che si riferisce al personale dei comparti sicurezza e vigili

del fuoco e soccorso pubblico. Le disposizioni interessano, per inciso, anche il personale del comparto difesa.

Occorre premettere che il provvedimento in esame pone come termine spartiacque quello del 31 dicembre 2012. Infatti, l'articolo 16 stabilisce che le disposizioni di cui al regolamento in esame hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il Capo I contiene un solo articolo, recante disposizioni generali. Si prevede che i lavoratori interessati dal provvedimento i quali abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente all'entrata in vigore del regolamento in esame ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità conseguano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa. Inoltre, si prevede che le disposizioni relative alle cosiddette finestre annuali – di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 – non trovino applicazione nei confronti dei soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, maturino i requisiti per il pensionamento indicati nello schema di regolamento in esame. Si prevede, infine, che, per tutti i requisiti anagrafici per il pensionamento, trovi applicazione la disciplina degli adeguamenti parametrati alle previsioni sulla speranza di vita.

Venendo ora al Capo II – che come detto riguarda più specificamente il personale dei comparti difesa-sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico, va precisato che attualmente le disposizioni in materia previdenziale per i comparti in questione sono contenute nel decreto legislativo n. 165 del 1997, emanato sulla base di una delega prevista nell'ambito della cosiddetta riforma Dini del 1995 (legge n. 335 del 1995). Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, di questo decreto legislativo, i limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale in questione sono stabiliti al compimento dei 60 anni di età. A tale regola, derogano però gli ufficiali, i

quali hanno specifiche e distinte età pensionabili riferite ai diversi gradi e carriere ricoperti.

Per quanto concerne invece le pensioni di anzianità, l'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 ha stabilito, in generale, che il diritto alla pensione di anzianità si consegua secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della citata legge 335 del 1995. Il comma 2 dello stesso articolo 6 ha però precisato che, in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività qui considerati, il diritto alla pensione di anzianità si consegua, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, senza le riduzioni percentuali previste dalla legge n. 335 del 1995 ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata allo stesso decreto legislativo n. 165 del 1997.

Successivamente, tale disciplina è stata integrata dalle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale ha stabilito l'applicazione al personale in questione della disciplina delle decorrenze da esso prevista (le cosiddette finestre), nonché l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Gli incrementi della speranza di vita vengono individuati ogni tre anni ai sensi dell'articolo 12, commi 12-*bis* e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010. Per il triennio 2013-2015, si fa riferimento al decreto direttoriale 6 dicembre 2011.

Tornando allo schema in esame, l'articolo 2 precisa che le disposizioni dettate dallo schema stesso per il personale dei comparti difesa-sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico tengono conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Si tratta di un vincolo stabilito dalla norma di legge presupposta, cioè dal sopra ricordato articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011. Il principio di specificità è stato per la prima volta inserito nell'ordinamento giuridico italiano con l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, recante la delega al

Governo in materia di lavori usuranti. La citata disposizione stabilisce che « ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti ». La medesima disposizione affida poi al Consiglio centrale di rappresentanza militare (Cocer) il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte, in attuazione del principio di specificità, e concernenti il trattamento economico del personale militare.

L'articolo 3 dello schema di regolamento reca disposizioni in materia di pensioni di vecchiaia per il personale dei comparti di cui parliamo.

In particolare, il comma 1 fa riferimento agli ufficiali e stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i soggetti che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata allo schema di regolamento in esame, e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Il comma 2 dell'articolo 3 si riferisce invece a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, al corrispondente personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il conseguimento del diritto alla pensione di

vecchiaia, i requisiti sono quelli indicati nella Tabella B, con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

In particolare, le due tabelle A e B citate – quella per gli ufficiali e quella per il restante personale – prevedono, per coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, un incremento di età minima di 1 anno e 3 mesi: secondo quanto chiarisce la relazione tecnica, i requisiti di età previgenti vengono adeguati per tenere conto della cosiddetta finestra mobile di 12 mesi (introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010) e dell'adeguamento alla speranza di vita decorrente dal 2013 ai sensi del citato decreto direttoriale 6 dicembre 2011.

A partire dal 1° gennaio 2016 sono previsti ulteriori innalzamenti dell'età, che dovranno tenere conto degli incrementi della speranza di vita per i trienni successivi, ai sensi del principio generale stabilito con l'articolo 1, comma 4, dello schema in esame. Al riguardo, si segnala – come evidenziato dal Consiglio di Stato nel proprio parere – che questo comma 2, riferito al personale diverso dagli ufficiali, non prevede che il diritto al pensionamento si consegua, come precisato dal comma precedente per gli ufficiali, « esclusivamente » con i requisiti anagrafici indicati nella tabella di riferimento. Ciò potrebbe essere inteso nel senso di un aumento dei limiti anagrafici ordinamentali per i soli ufficiali, anche se tale possibilità sembra esclusa dal successivo articolo 5, comma 2.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di pensioni anticipate. In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti interessati che maturino i requisiti a partire dalla medesima data possano accedere alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti di età richiesti ai sensi dell'articolo 3, a condizione però che abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi, comprensiva dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito per il triennio 2013-2015 con il citato decreto direttoriale 6 dicembre 2011.

Va precisato che lo schema di regolamento in esame non prevede per il personale di cui qui si tratta l'ulteriore innalzamento previsto per la generalità dei lavoratori di sesso maschile dall'articolo 18, commi da 22-*ter* a 22-*quinqüies* del decreto-legge n. 98 del 2011. Questo ha disposto un ulteriore posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a un mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a due mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014. Al riguardo, la relazione di accompagnamento allo schema in esame chiarisce che la scelta di non prevedere questo ulteriore innalzamento è legata alla volontà di mantenere unico per gli uomini e per le donne il canale di uscita per pensionamento anticipato.

Sempre il comma 1 dell'articolo 4 prevede che, sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, sia applicata – per coloro che decidono di accedere alla pensione anticipata – una riduzione pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019. La percentuale di riduzione annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Le riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente il trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria, che è un istituto riguardante il personale militare.

Il comma 2 dell'articolo 4, basandosi sostanzialmente su un sistema di « quote », prevede che il diritto alla pensione anticipata si consegua, altresì:

a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, con un requisito

anagrafico non inferiore a 58 anni e 3 mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni: il requisito anagrafico tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con il richiamato decreto 6 dicembre 2011 (lettera *a*));

a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e 3 mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni: al requisito anagrafico si applica l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 (lettera *b*));

a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, e con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni (lettera *c*));

a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni più gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, (lettera *d*)).

L'articolo 5, infine, prevede, al comma 1, che nei confronti del personale che abbia maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente alla data in vigore del regolamento in esame ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegua secondo tale normativa.

In base al comma 2 dell'articolo 5, resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva prevista dalla normativa oggi vigente in relazione a ciascun grado o qualifica di appartenenza. Al riguardo, il comma specifica che, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento, il limite massimo di anzianità contributiva non è modificato dall'eleva-

zione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia – in sostanza l'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia non modifica il limite ordinamentale vigente – fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, nei casi in cui essa non sia immediata.

In relazione a ciò, quindi, come d'altronde evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere, «l'amministrazione o ente datore di lavoro colloca a riposo d'ufficio il dipendente qualora allo scadere del limite ordinamentale abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione e il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico».

Infine, il comma 3 dell'articolo 5 integra la già ricordata disposizione sull'accesso al pensionamento prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1997, secondo cui in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 165 del 1997.

Più precisamente, il comma 3 dell'articolo 5 dello schema in esame prevede che l'accesso al pensionamento ai sensi del predetto articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1997 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012, con l'applicazione del regime delle decorrenze (cioè delle finestre) di cui all'articolo 12, comma 2, del de-

creto-legge n. 78 del 2010. Lo schema in esame precisa altresì che resta ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità avvenga secondo il metodo di calcolo contributivo, col sistema del calcolo cosiddetto *pro-rata*.

Il Capo III dello schema di regolamento in esame – cui si fa riferimento per completezza – riguarda il personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. In particolare, l'articolo 6 reca disposizioni in merito al soppresso fondo spedizionieri doganali. L'articolo 7 interviene sul pensionamento anticipato per i lavoratori di aziende in crisi e dei poligrafici. L'articolo 8 reca disposizioni per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto. L'articolo 9 reca disposizioni inerenti ai piloti del pilotaggio marittimo. Gli articoli 10, 11 e 12 recano disposizioni concernenti i lavoratori dello spettacolo. In particolare, l'articolo 10 modifica l'età pensionabile di ballerini e tersicorei. L'articolo 11 reca disposizioni concernenti la pensione di vecchiaia degli attori. L'articolo 12 concerne le categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera. L'articolo 13 reca disposizioni in materia di sportivi professionisti. L'articolo 14 regola specifiche deroghe alla disciplina in esame connesse alle conseguenze relative alla perdita del titolo abilitante per determinate categorie di lavoratori individuate nello schema di decreto in esame, e in particolare il personale del settore del trasporto aereo. L'articolo 15 prevede deroghe alla disciplina introdotta dallo schema di regolamento in esame per il personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative.

Infine il Capo IV contiene un solo articolo, l'articolo 16, che, come anticipato, prevede che le disposizioni dello schema di regolamento in esame abbiano efficacia retroattivamente, e precisamente dal 1° gennaio 2013.

Lo schema di Regolamento è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalle schede sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e del nulla osta della Ragioneria generale dello Stato. Allo schema di regolamento è altresì allegato, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, il parere del Consiglio di Stato.

In relazione allo strumento normativo utilizzato per la disciplina descritta è opportuno ricordare che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 dispone che: « Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari ».

Alla stregua di questa norma, secondo la Corte costituzionale si ha regolamento di delegificazione solo quando si verta in materia non coperta da riserva assoluta di legge; l'atto legislativo contenga « norme generali regolatrici della materia », così rispettando il principio di legalità sostanziale; e l'atto legislativo preveda che l'effetto abrogativo di disposizioni di legge sia collegato temporalmente alla successiva emanazione di un regolamento (al riguardo si veda la sentenza n. 297 del 2012).

Come noto, la giurisprudenza della Corte è costante nell'escludere la sinda-

cabilità dei regolamenti nel giudizio di costituzionalità riservato alle leggi ed agli atti aventi forza di legge (così la sentenza n. 58 del 2010). Rimane comunque fermo il controllo di legittimità dell'esercizio del potere regolamentare innanzi al giudice amministrativo ed eventualmente, ricorrendone i necessari presupposti, anche innanzi alla Corte costituzionale mediante ricorso per conflitto di attribuzione.

In particolare, merita sottolineare come il controllo della Corte costituzionale sembra estendersi al sindacato sulle leggi che autorizzano i regolamenti di delegificazione. Al riguardo, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, la Corte ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla « correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge », nonché « ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina "le norme generali regolatrici della materia", né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione ». Tale *obiter dictum* è costantemente richiamato nei pareri del Comitato per la legislazione sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge (si veda, da ultimo, il parere sul decreto-legge n. 95 del 2012, atto C. 5389).

Alla luce della giurisprudenza richiamata, possono essere svolte alcune considerazioni. Lo schema di decreto in esame è, come già detto, un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, adottato in attuazione di una disposizione contenuta in un decreto-legge, segnatamente l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Quanto alla genesi di tale autorizzazione alla potestà delegificata, la dispo-

sizione è contenuta nel testo originario del decreto-legge e non ha subito modifiche di rilievo nel corso dell'esame parlamentare per la conversione. In sede di relazione illustrativa, il Governo si limitava ad esplicitare che il « comma 18 dispone che, per i regimi speciali che prevedono requisiti di accesso al pensionamento inferiori a quelli vigenti nel sistema generale, si procederà all'adeguamento, con regolamenti da adottare entro il 30 giugno 2012, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti ». Nel parere reso il 7 dicembre 2011, il Comitato per la legislazione aveva osservato che l'autorizzazione alla delegificazione recata dall'articolo 24, comma 18, non è formulata in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, in quanto non sono indicate le « norme generali regolatrici della materia » né sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti; analogamente, all'articolo 37, opera un riferimento ai « principi e criteri direttivi » in luogo delle « norme generali regolatrici della materia », né indica le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari », richiedendo pertanto al Parlamento di procedere ad esplicitare le norme generali e le disposizioni da abrogare.

Dal parere del Comitato emerge la peculiare natura del procedimento stabilito per i regimi pensionistici speciali: è stato configurato un modello normativo non riconducibile in modo speculare alla disciplina della fonte « regolamento di delegificazione », in quanto nella fattispecie nessuna effettiva delegificazione poteva essere effettuata.

Come è evidente, infatti, la materia pensionistica non è stata oggetto di delegificazione, perché per (quasi) tutte le categorie di lavoratori tale materia è stata riformata con il decreto-legge n. 201 del 2012, quindi con una fonte avente forza di legge. Per alcune categorie di lavoratori la

specifico riforma è stata sottratta a tale fonte, senza la possibilità – ovviamente – di porre « norme generali regolatrici della materia », in quanto esse sono contenute nella riforma generale.

A titolo esemplificativo, per un inquadramento dell'interpretazione, da parte della giurisprudenza costituzionale, di quanto sotteso alla categoria giuridica di « norme generali regolatrici della materia », valga quanto affermato dalla sentenza n. 200 del 2009 in materia di istruzione: « prendendo le mosse dal complesso di disposizioni costituzionali e legislative qualificate espressamente quali norme generali sull'istruzione, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, può ritenersi che appartengono a tale categoria quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ».

Risulta così variegato, quanto alle fonti da cui promana la disciplina, l'assetto del regime previdenziale e gli effetti di questo concorso di fonti sulla stessa materia non sono meramente formali. Va ricordato, infatti, che i rapporti tra le fonti normative esprimono i rapporti tra gli attori costituzionali della nostra forma di governo, costruita sul principio della separazione dei poteri; che la procedura di delegificazione consente l'esercizio della funzione legislativa sulla disposizione di delegificazione, ma esclude l'esercizio della stessa funzione legislativa sull'atto di normazione secondaria; che il rispetto della procedura di delegificazione comporta il rispetto del principio di legalità sostanziale; che l'assenza delle norme generali regolatrici della materia nella disposizione di delegificazione è sintomatica di una

compressione in quella sede della funzione legislativa (che si è esplicata in sede di conversione con posizione di fiducia di un decreto legge), non recuperabile in sede di esame parlamentare dello schema di regolamento, confinato nei limiti dell'espressione di un parere restando preclusa l'attività emendativa dei parlamentari; e che nell'ambito della materia previdenziale, parzialmente delegificata, la disciplina di diritti ed obblighi di categorie di lavoratori sarà riconducibile in parte ad un atto avente forza di legge, in parte ad un atto di normazione secondaria, atto sul quale, come ricordato dalla Corte costituzionale, non si esercita il sindacato di costituzionalità.

In conclusione, non c'è dubbio che i principi della riforma Fornero debbano essere applicati a tutti i lavoratori, compresi quelli dei comparti difesa-sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico, ma occorre che anche lo strumento normativo impiegato sia lo stesso, per non determinare disparità di trattamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

C. 875 Governo ed abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNA), *relatore*, illustra i progetti di legge C. 875, d'iniziativa governativa, e C. 901 di iniziativa del deputato Pini, di identico contenuto.

Fa presente che i provvedimenti in esame si compongono di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere è individuato in 3.282.000 euro a decorrere dal 2014, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva che il disegno di legge è corredato di Relazione tecnica, di Analisi tecnico-normativa e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). La relazione tecnica evidenzia la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Convenzione e del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in essa contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

L'Analisi tecnico-normativa considera la Convenzione in oggetto priva di incidenza sull'ordinamento dell'Unione europea in quanto essa non si differenzia, se

non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali vigenti nei due paesi, dall'attuale modello OCSE, sul quale sono basate tutte le analoghe nuove convenzioni stipulate dall'Italia e le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

L'ATN, infine, esclude l'incompatibilità del Protocollo in esame con i poteri delle Regioni e degli enti locali, attesa la competenza esclusiva dello Stato nella stipula di accordi internazionali in materia fiscale.

Evidenzia, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che, com'è noto, l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda poi che un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della medesima Convenzione (C. 5667), presentato nella scorsa legislatura, era stato esaminato dalla Commissione Affari esteri della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 2012, senza che ne venisse completato l'iter di approvazione a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo in esame, ricorda preliminarmente che la finalità di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano « transnazionale ».

Il quadro legislativo nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.

Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti

diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella convenzione contro le doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la convenzione internazionale.

Ricorda altresì l'introduzione di una normativa, nel nostro Paese – analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti – diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (*Controlled Foreign Corporation*), mediante l'imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato. Una preoccupazione di tipo opposto, connessa all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale, è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (il c.d. *Treaty shopping*).

Ricorda che a partire dal primo dopoguerra si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti trattati (ad esempio quello italo-tedesco del 1925). Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti all'area occidentale. A livello internazionale l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato (da ultimo nel 2008), mentre le Nazioni Unite – con il *Manuale di negoziazione* del 1979

– ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

Rileva che la Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, è stata firmata a Roma il 21 marzo 2002 e ancora non ratificata.

Il Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 13 giugno 2012 e anch'esso non ancora ratificato, fissa le modifiche alla precedente intesa del 2002, nel rispetto del modello OCSE 2005 e dunque aggiornandola agli standard internazionali, con particolare riferimento allo scambio di informazioni.

Ricorda che l'articolo I del Protocollo aggiuntivo sostituisce l'articolo 10 della Convenzione originaria in materia di dividendi (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni).

Il nuovo testo è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente dello 0 per cento, per partecipazioni di almeno il 10 per cento, detenute per un periodo di almeno dodici mesi precedentemente alla data della delibera di distribuzione; negli altri casi l'aliquota prevista è del 15 per cento.

L'articolo II modifica l'articolo 11 sostituisce l'articolo 11 in materia di Interessi, promuovendo il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

L'articolo III sostituisce l'articolo 12 della Convenzione, in materia di Canoni, prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario.

L'articolo IV sostituisce l'articolo 26 in materia di scambi di informazioni. La nuova formulazione, in sostanza, mira a

rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. In particolare, poi, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

L'articolo V prevede che le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 possano essere sospese qualora lo scambio di informazioni non sia adeguatamente applicato.

L'articolo VI prevede la sostituzione con un nuovo Protocollo aggiuntivo del precedente.

L'articolo VII comprende le formule relative all'entrata in vigore del Protocollo di modifica (alla data della ricezione della seconda notifica) e della denuncia dello stesso (non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore), previste nelle medesime modalità della Convenzione.

Ricorda poi che nel corso dell'esame presso la III Commissione, il rappresentante del Governo ha evidenziato come la ratifica degli atti in questione completerà il quadro giuridico dello scambio di informazioni in materia fiscale tra San Marino e Italia, aprendo la via ad una collaborazione bilaterale secondo standard internazionali, trattandosi dell'atto finale di un percorso decennale che rende possibile la normalizzazione delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e pone le basi per l'ulteriore ratifica di due altri atti fondamentali per rafforzare la componente reale dell'economia sanmarinese quali l'Accordo di cooperazione economica del marzo 2009 e quello in materia di collaborazione finanziaria del 2009.

Infine, ricorda gli interventi assunti nelle ultimi due legislature e sottolinea l'esigenza di pervenire ad una « normalizzazione » dei rapporti attraverso la sottoscrizione di accordi di natura fiscale, per il bene dei cittadini e di entrambi i Paesi.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, mercoledì 29 maggio.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

Emendamenti C. 118-878-881-940-968-A.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna (*Esame e rinvio – Abbinamento C. 923 Micillo*) 37

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario (*Deliberazione*) 40

ALLEGATO 1 (*Indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario*) 42

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne (*Deliberazione*) 40

ALLEGATO 2 (*Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di violenza contro le donne*) 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-luglio 2013 e del calendario dei lavori per il periodo 3-21 giugno 2013 41

SEDE REFERENTE

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna.

(Esame e rinvio – Abbinamento C. 923 Micillo).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 251

Vendola e C. 328 Francesco Sanna è stata abbinata la proposta di legge C. 923 Micillo.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, osserva come le proposte di legge in esame siano dirette a modificare l'articolo 416-ter del codice penale, che punisce con la reclusione da 7 a 12 anni chiunque ottenga dall'associazione mafiosa, in occasione di consultazioni elettorali, la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro. Le proposte estendono l'oggetto dello scambio della promessa di voti a ipotesi ulteriori rispetto alla mera erogazione di denaro.

L'esigenza di modificare l'articolo 416-ter, introdotto nel codice penale dall'articolo 11-ter, del decreto legge n. 306 del 1992 (cosiddetto decreto Scotti-Martelli), nasce dalla constatazione che la fattispecie penale ivi prevista non riesce a garantire

una adeguata tutela rispetto all'infiltrazione delle mafie nella vita istituzionale del Paese.

È bene precisare che l'articolo 416-ter non è diretto a punire lo scambiare contro denaro i voti appartenenti alla cosca, intesi anch'essi come membri del corpo elettorale (per sanzionare questo contegno sarebbe stato sufficiente il reato di corruzione elettorale), quanto nel promuovere la presenza intimidatoria della mafia nella competizione elettorale allo scopo di condizionarla. La promessa di voti concerne non tanto la scelta elettorale degli appartenenti al sodalizio (il cosiddetto voto di cosca), quanto soprattutto la scelta di terzi. Ciò risulta chiaramente dalla precisazione che la promessa di voto è quella prevista dall'articolo 416-bis, terzo comma, cioè una promessa che si attua nei modi, con i metodi e secondo gli scopi dell'organismo mafioso. Soggetto attivo del reato è quindi il politico, candidato in una competizione elettorale, che riceve la promessa di voti. Colui che promette i voti risponde, invece, del reato di cui all'articolo 416-bis, nella qualità di associato dell'organismo mafioso, nonché del reato di coercizione elettorale di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, se si avvalga in concreto della forza di intimidazione allo scopo di procacciare voti.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che per la configurabilità del reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale (cui l'articolo 416-ter del codice penale fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale; elementi, questi, da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli articoli 96 e 97 del T.U. delle leggi elet-

torali del 1957, che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di danaro o di altre utilità finalizzate ad influenzare il libero convincimento del cittadino elettore. Il delitto sussiste, infatti, soltanto se l'indicazione di voto è percepita all'esterno come proveniente dal clan e, come tale, sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, non essendo necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o minaccia.

Queste brevi precisazioni servono ad inquadrare meglio l'ambito di applicazione della norma oggetto delle proposte di legge in esame e, quindi, a sottolineare l'estrema urgenza di modificare questa norma qualora dovesse apparire inadeguata. Nella lotta alla mafia lo Stato non Stato non può permettersi norme inadeguate. Ciò vale ancora di più quando l'inadeguatezza può determinare l'illegalità del momento fondamentale della vita democratica di un Paese: la competizione elettorale.

Una forte spinta alla modifica della normativa vigente proviene, oltre che dai magistrati quotidianamente impegnati nella lotta alla mafia, dalla società civile. Come riportato nella relazione della proposta di legge n. 328, «nel corso della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento della XVII legislatura, molti degli attuali proponenti hanno aderito a «Riparte il Futuro», campagna contro la corruzione promossa dal Gruppo Abele e dalla associazione Libera, che ha visto la sottoscrizione di oltre ottocento candidati. Tra essi, 71 sono stati eletti al Senato della Repubblica e 201 alla Camera dei deputati. Tra gli impegni richiesti ai candidati alle elezioni politiche, l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano, entro i primi cento giorni della nuova legislatura, del reato di «scambio elettorale politico-mafioso».

Come si è visto, il reato è già previsto dall'ordinamento, ma non in maniera tale da coprire tutte le condotte che nella realtà dei fatti sono sembrate comunque riconducibili allo scambio elettorale poli-

tico-mafioso. Si è visto, in primo luogo, che l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro ovvero da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad esempio, mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), ma anche da altre « utilità », che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione ovvero trasformate in « utili » monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili. Questa è in realtà, secondo le proposte in esame, una grave mancanza che lascia scoperte condotte che hanno di fatto tutte le caratteristiche proprie dello scambio elettorale politico-mafioso. Si è evidenziato da più parti che far consistere la controprestazione del politico soltanto nella « erogazione di denaro » impedisce di attribuire rilevanza penale a tutte quelle altre forme di scambio, che sarebbero invece più tipiche e diffuse; si pensi, ad esempio, alla promessa di ricambiare l'appoggio elettorale dei mafiosi, più che con somme di denaro, con la promessa di concedere (se eletti) appalti, autorizzazioni, licenze, posti di lavoro od ogni altro genere di utilità o vantaggio accordabili mediante l'uso distorto del pubblico potere.

Le proposte di legge in esame, quindi, intendono ampliare il campo d'applicazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, nell'esaminare il contenuto delle proposte di legge, osserva come la proposta di legge C. 251 Vendola, di iniziativa dei deputati del Gruppo « Sinistra Ecologia Libertà », e la proposta di legge C. 923 Micillo, di iniziativa di deputati del gruppo Movimento 5 Stelle, modifichino l'articolo 416-*ter* del codice penale con l'intento di estenderne l'applicabilità, specificando che oggetto materiale dello scambio non deve essere necessariamente il denaro ma anche ogni « altra utilità ».

La proposta di legge C. 328 (Francesco Sanna e altri), di iniziativa di deputati del

Gruppo Partito Democratico, sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter*, prevede vari interventi sulla normativa vigente.

In primo luogo, anch'essa specifica che oggetto materiale dello scambio non deve essere necessariamente il denaro ma anche « qualunque altra utilità ».

Una ulteriore modifica è diretta a prevedere espressamente l'incriminazione di colui che agisca in nome del politico, ovvero dell'intermediario che si adoperi per fargli ottenere la promessa. Sul punto manca una specifica giurisprudenza di Cassazione, tuttavia la dottrina già ritiene che la disposizione si applichi a chiunque, ovvero non solo al candidato ma anche a chi ottiene la promessa di voti non per sé direttamente ma per un terzo candidato alle elezioni.

Si prevede inoltre che la condotta dell'intermediario sia riconducibile al tentativo di accordo tra politico e associazione mafiosa (chi « si adopera per far ottenere la promessa di voti »). Ciò comporta che, con la modifica, il tentativo sarà punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Attualmente, invece, il tentativo è di dubbia configurabilità (in quanto la norma contempla una fattispecie a consumazione anticipata) e comunque sarebbe punito a norma dell'articolo 56 del codice penale, ovvero con la pena di cui all'articolo 416-*ter* diminuita da un terzo a due terzi.

Infine, aggiunge che oggetto dello scambio può essere anche la « disponibilità » del politico « a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa ».

In merito alla formulazione delle fattispecie penali, ricorda che la nozione di altra utilità è già utilizzata dal legislatore in relazione ad altri reati, per cui non vi sono questioni di particolare rilevanza da segnalare. Per le altre nozioni che le proposte di legge mirano ad introdurre nell'ordinamento, la commissione dovrà verificarne in primo luogo la compatibilità con il principio costituzionale di determinatezza.

Enrico COSTA (Pdl) chiede se, come in altri casi, si intenda svolgere delle audizioni.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, ritiene che le questioni connesse all'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno possano essere affrontate dalla Commissione senza procedere a delle audizioni, che rischierebbero peraltro di rallentare l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA (Pdl) auspica che si tenga conto di questo atteggiamento contrario alle audizioni anche quando si affronterà l'esame di altre proposte di legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver sottolineato che non si possono generalizzare le decisioni che vengono prese in merito ad un determinato provvedimento, ricorda che la questione sollevata dall'onorevole Costa è di competenza dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al quale è affidato il compito di programmare l'andamento dei lavori in merito a ciascun provvedimento.

Claudio FAVA (SEL) dichiara l'adesione di tutto il proprio gruppo alla scelta di affrontare con urgenza la questione relativa all'esigenza di modificare la carenza normativa vigente in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Ricorda che si è formato nella società civile un movimento di opinione che si pone come obiettivo la modifica di tale normativa entro i primi cento giorni della legislatura e che in Parlamento si è formato un intergruppo parlamentare che vede coinvolti deputati appartenenti ai vari gruppi che cercano di realizzare tale obiettivo. Esprime quindi il proprio auspicio affinché questo obiettivo possa essere raggiunto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa in tal senso con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di una indagine sull'efficacia del sistema giudiziario.

Ricorda che il programma dell'indagine è stato definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che pertanto in questa occasione non rimane che prendere atto dell'intesa acquisita con il Presidente della Camera e procedere alla deliberazione dell'indagine, che si concluderà il 31 dicembre 2013.

La Commissione approva la proposta del presidente *(vedi allegato 1)*.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa in tal senso con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di una indagine sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne.

Ricorda che il programma dell'indagine è stato definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che pertanto in questa occasione non rimane che prendere atto dell'intesa acquisita con il Presidente della Camera e procedere alla deliberazione dell'indagine.

Per quanto attiene al termine conclusivo previsto per il 31 dicembre 2013, comunica che il Presidente della Camera ha rappresentato l'opportunità di prevedere un termine più ravvicinato, considerata la gravità e drammaticità dell'oggetto dell'indagine. Dichiarò di condividere, a nome di tutta la Commissione, le preoccupazioni del Presidente della Camera affinché la normativa in materia di violenza contro le donne sia adeguata quanto prima possibile alla quotidiana sconvolgente drammaticità del fenomeno. Proprio per questo motivo nel programma dell'indagine si è voluto precisare che la Commissione non attenderà la maturazione del termine di conclusione dell'indagine per formulare ed esaminare quelle proposte di

legge che risponderanno alle esigenze di modifica della normativa vigente che si appureranno nel corso dell'indagine.

Ritengo comunque che, anche per dare un segnale di quanto il Parlamento sia consapevole dell'urgenza di aggiornare la normativa sulla violenza contro le donne, sia opportuno accogliere le indicazioni del Presidente della Camera e fissare il termine dell'indagine al 30 settembre 2013.

La Commissione approva la proposta del presidente (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-luglio 2013 e del calendario dei lavori per il periodo 3-21 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario.

L'indagine conoscitiva sulla efficienza del sistema giudiziario si pone come obiettivo l'acquisizione di dati ed informazioni sulle cause che stanno alla base di quel fenomeno che viene comunemente sintetizzato con la formula « crisi della giustizia italiana », la loro valutazione e, quindi, l'individuazione di percorsi normativi che il Parlamento potrebbe intraprendere per cercare di conferire efficienza al sistema giudiziario. Si precisa che l'indagine conoscitiva intende fare riferimento non solo alla giustizia ordinaria ma anche a quella amministrativa, che ha per oggetto interessi e diritti di estremo rilievo per il cittadino.

Si tratta di un compito estremamente arduo che il Parlamento ha il dovere di intraprendere se veramente si vogliono dare delle risposte concrete ai cittadini.

Un sistema giudiziario efficace rappresenta uno dei pilastri sui quali si basa ogni ordinamento democratico. Uno Stato nel quale la giustizia non riesce a dare risposte adeguate ai titolari di interessi giuridici riconosciuti dall'ordinamento è uno Stato nel quale la democrazia è a rischio. L'esigenza di un sistema giudiziario efficiente è ancora più sentita in un momento di profonda crisi economica come è quello che stiamo vivendo a livello sia nazionale che internazionale. La stretta connessione tra giustizia efficiente e competitività del Paese è un dato di fatto sul quale tutti si conviene. L'attrattiva di un Paese come luogo in cui investire per fini imprenditoriali è indubbiamente maggiore se il sistema giudiziario è indipendente ed efficiente nel senso che le decisioni delle autorità giudiziarie siano prevedibili, tempestive ed esecutive.

Il 27 marzo scorso la Commissione europea, ritenendo che le riforme nazio-

nali dei sistemi giudiziari siano una componente strutturale essenziale della strategia economica dell'Unione, ha presentato un nuovo strumento comparativo destinato a promuovere l'efficacia dei sistemi giudiziari nell'Unione europea e quindi a rafforzare la crescita economica. Il Quadro di valutazione europeo della giustizia dovrà fornire dati oggettivi, affidabili e comparabili sul funzionamento dei sistemi giudiziari nei 27 Stati membri dell'UE. Si ricorda, a tale proposito che il miglioramento della qualità, dell'indipendenza e dell'efficienza dei sistemi giudiziari rientra già nel processo di coordinamento della politica economica dell'Unione nell'ambito del semestre europeo, finalizzato a gettare le basi per un ritorno alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. Il nuovo quadro di valutazione europeo della giustizia, quindi, fungerà da sistema di allarme rapido e servirà all'Unione e agli Stati membri per garantire una giustizia più effettiva al servizio dei cittadini e delle imprese. Le carenze dei sistemi giudiziari nazionali, quindi, non solo sono un problema per lo Stato membro interessato, ma possono anche influire sul funzionamento del mercato unico europeo e sull'attuazione dei relativi strumenti fondati sul riconoscimento reciproco e la cooperazione, mettendo a repentaglio la tutela che i cittadini e le imprese si aspettano dall'esercizio dei loro diritti sanciti a livello dell'UE.

È comunque importante ribadire che la circostanza che l'efficacia dei sistemi giudiziari sia fondamentale per la crescita economica dei Paesi non deve però mettere in secondo piano la valenza demo-

cratica che l'amministrazione della giustizia riveste per ogni ordinamento statale: nello Stato di diritto i giudici nazionali svolgono un ruolo essenziale nel garantire il rispetto della legge.

La crisi della giustizia italiana risulta in primo luogo dalla lentezza dei processi, la cui durata non è sicuramente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata. Una giustizia lenta già di per sé non è vera giustizia. Occorre quindi verificare innanzitutto quali siano gli ostacoli normativi e di natura meramente organizzativa che quasi paralizzano la giustizia italiana. Per quanto attiene ai primi, l'oggetto dell'indagine dovrà vertere sul diritto civile e penale, tenendo conto tanto delle norme di natura processuale che di quelle di natura sostanziale. Questo compito dovrà essere svolto con la consapevolezza che la celerità della giustizia non è un valore assoluto, quanto piuttosto un valore che deve essere temperato con altri principi costituzionali quali quelli del contraddittorio, della parità delle parti processuali e della terzietà ed indipendenza del giudice.

Sempre in relazione alla legislazione vigente, occorrerà verificare lo stato di attuazione delle recenti riforme varate dal Parlamento nella scorsa legislatura, che sono finalizzate a conferire efficienza al sistema giudiziario. Si tratta in primo luogo dell'introduzione nel processo civile di nuovi riti e del Tribunale dell'impresa, dell'informatizzazione del processo e della riforma della geografia giudiziaria. Occorre inoltre verificare il sistema delle impugnazioni civili e penali per stabilire se questo possa essere snellito per finalità deflative senza che ciò pregiudichi i diritti e gli interessi delle parti processuali. Sarà poi opportuno intervenire anche nel settore delle procedure concorsuali, al fine di verificare se la normativa vigente sia adeguata alle nuove esigenze che emergono dal settore imprenditoriale in un momento di grave crisi economica quale quello che stiamo vivendo.

La sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012 che ha sancito, per eccesso di delega, l'incostituzio-

nalità della disposizione legislativa che prevedeva l'obbligatorietà della mediazione civile ha riportato all'attenzione il tema di fondamentale importanza dei filtri extra giudiziari, volti a limitare il numero delle azioni civili che vengono intraprese dai cittadini. A tale proposito si ricorda che secondo il Rapporto sulla valutazione dei sistemi giudiziari europei del 2012, sui dati 2010, dalla Cepej (*Commission européenne pour l'efficacité de la justice*), allargata a 46 Stati, l'Italia risulta essere tra i Paesi con il più alto numero di nuovi giudizi instaurati ogni anno. In particolare risulterebbe che in Italia il numero di nuovi giudizi è stato di ben 3.958 ogni 100.000 abitanti: quindi, ogni 100 italiani, circa 4 danno corso ogni anno a una lite giudiziaria. Pertanto anche alla luce della predetta sentenza della Corte costituzionale appare urgente disciplinare in maniera adeguata il filtro precontenzioso.

Un punto molto importante dell'indagine sarà anche quello relativo alla magistratura ordinaria ed alle prospettive di riforma, considerato che si tratta di una parte della magistratura che svolge un ruolo fondamentale nell'amministrazione della giustizia. Occorre in primo luogo verificare la possibilità di superare il regime di precarietà che ha caratterizzato in maniera oramai non più accettabile la normativa di riferimento in questo settore.

Per quanto attiene al campo di indagine che esulerebbe dai contesti normativi di grado primario, occorre verificare se alcune delle inefficienze dell'amministrazione della giustizia possano essere risolte senza l'esigenza di introdurre nell'ordinamento nuove leggi, bensì attraverso una migliore organizzazione degli uffici giudiziari.

L'acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell'indagine si dovrebbe effettuare attraverso una serie di audizioni dei soggetti interessati alla attuazione della legislazione in materia di giustizia.

Per quanto riguarda le audizioni, la Commissione ritiene opportuno audire i seguenti soggetti:

Ministro della giustizia;

Ministro dell'interno;

rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura, ricomprendendo in essa

anche il settore dei praticanti avvocati, e del personale amministrativo della giustizia;

rappresentanti delle Forze di polizia che operano nel settore in veste di polizia giudiziaria;

esperti della materia quali magistrati, avvocati e professori universitari.

L'indagine si concluderà entro il 31 dicembre 2013.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di violenza contro le donne.*Oggetto dell'indagine*

L'indagine conoscitiva è diretta a verificare lo stato di attuazione delle disposizioni legislative dirette a tutelare le donne contro atti di violenza.

L'esigenza di procedere a questa verifica diventa ogni giorno più urgente a seguito dei tanti fatti di cronaca che vedono quotidianamente le donne vittime di reati unicamente in ragione del loro genere. Occorre quindi verificare se la normativa vigente in materia sia adeguata o se invece necessiti di modifiche per meglio adattarsi alla realtà concreta dei fatti.

Nel « Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile » presentato dall'ISTAT e dal CNEL nel marzo di quest'anno, si legge che « le donne sono particolarmente impaurite dal rischio di subire una violenza sessuale, paura che accomuna più di metà del loro genere. D'altro canto la violenza contro le donne, anche se poco denunciata, è un fenomeno ampio e si esprime sotto varie forme. Le donne sono prevalentemente vittime di uccisioni in ambito familiare: dai dati di polizia risulta che, nel 2010, il 44,9 per cento delle donne è stata uccisa da un *partner* o da un *ex-partner* (era il 54,1 per cento nel 2009 e il 38,5 per cento nel 2002), il 23,7 per cento da un parente e il 5,1 per cento da un amico. Solo il 14,1 per cento delle donne è stata uccisa da un estraneo, percentuale che è pari al 39,5 per cento per gli uomini. Per questi ultimi, inoltre, è decisamente alta la quota di autori non identificati (44,5 per cento contro il 17,3 per cento nel caso delle donne) e molto bassa quella dei delitti operati da *partner* o *ex-partner* (3,8 per cento) e da parenti 12 (per cento) ».

Nell'analizzare il fenomeno della violenza alle donne quindi si deve tenere conto che il più delle volte non si tratta tanto del frutto di una aggressione individuale, ma che ci troviamo innanzi ad un fenomeno di dimensione sociale, il quale molte volte si svolge in famiglia. È importante considerare anche che il fenomeno è trasversale, colpendo tutti i ceti e gli ambienti socio-economici.

Già nel 1955 la IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite definì la violenza di genere contro le donne come il manifestarsi di relazioni di potere storicamente ineguali tra donne e uomini. In questo contesto si è iniziato ad utilizzare il concetto di femminicidio per identificare le violenze fisiche e psicologiche contro le donne in quanto tali in ambito pubblico o privato. Nel caso in cui la violenza conduca all'omicidio viene utilizzato il termine di femminicidio, che costituisce quindi solo la punta di un immenso *iceberg* sommerso. Sempre più spesso la violenza morale, psicologica o fisica, anche di natura sessuale, da parte del *partner* è un modo di riappropriarsi di un ruolo gerarchicamente dominante che si ritiene perduto. Alla base di questi atti di violenza vi è, quindi, un fenomeno culturale che le disposizioni legislative, comprese quelle penali, non possono contrastare in maniera decisiva. L'importanza della prevenzione è fondamentale. La violenza contro le donne per essere combattuta concretamente ed efficacemente ha bisogno di un cambiamento culturale nei rapporti tra i sessi. In questo ambito un importante ruolo può essere svolto dalla scuola con iniziative di sensibilizzazione e formazione a promozione della soggettività femminile.

Un ruolo importante viene svolto attualmente dai Centri antiviolenza che riescono a sostenere le donne, che ad essi si rivolgono, impedendo in molti casi che gli atti di violenza degenerino fino ad arrivare all'omicidio.

È bene precisare che l'indagine conoscitiva non dovrà avere come oggetto il fenomeno del femminicidio nel suo complesso, in quanto un tema di tale ampiezza richiederebbe il coinvolgimento di tutte quelle altre Commissioni permanenti competenti per gli aspetti sociali e culturali del fenomeno stesso nonché un approfondimento che richiederebbe un ampio margine di tempo.

Rientra, invece, nell'ambito di competenza della Commissione giustizia la verifica della congruità del quadro normativo relativo al contrasto alla violenza alle donne.

L'ordinamento italiano non prevede misure dirette a contrastare condotte violente in danno alle donne in quanto tali. Da tempo nel Paese si è sviluppato un dibattito sia culturale che giuridico sull'opportunità di dotare l'ordinamento di disposizioni dirette a punire il particolare e specifico disvalore riconducibile ad ogni condotta che sia posta in essere proprio in considerazione del genere della vittima. Chi si oppone ad un corpo normativo di tal fatta ha sottolineato come il sistema delle aggravanti esistenti sia già in grado di punire in maniera particolare e specifica una condotta riconducibile alla nozione di femminicidio. Di contro, negli ultimi tempi sono in corso di rafforzamento le tesi secondo cui la peculiarità del femminicidio è tale da richiedere una specifica risposta normativa.

Per quanto attiene al quadro normativo di riferimento dell'indagine, questo è dato, in primo luogo, dalla legislazione in materia di violenza sessuale, di abusi familiari e di *stalking*. Occorrerà verificare se queste norme siano adeguate alla luce della loro applicazione concreta o se invece necessitino di modifiche e correzioni.

Naturalmente l'indagine conoscitiva non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Commissione di avviare l'esame

di progetti di legge eventualmente presentati in tema di violenza alle donne. Anzi, l'indagine conoscitiva, già prima della sua conclusione, sarà in grado di fornire alla Commissione una serie di dati e di informazioni dai quali potrebbe emergere l'esigenza di interventi urgenti in materia. Ad esempio, si potrà valutare l'opportunità di esaminare proposte di legge del medesimo tenore della proposta in materia di violenza sessuale approvata all'unanimità dalla Camera all'inizio della scorsa legislatura e mai esaminata dal Senato, considerato che alcune sue disposizioni appaiono del tutto coerenti con la citata Convenzione di Istanbul sul femminicidio.

Programma dell'indagine conoscitiva

L'acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell'indagine si dovrebbe effettuare attraverso una serie di audizioni dei soggetti interessati alla attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne. Potranno altresì aver luogo missioni in Italia, volte a verificare *in loco* le condizioni di applicazione della legislazione vigente.

Per quanto riguarda le audizioni, la Commissione potrebbe essere opportuno audire i seguenti soggetti:

Ministro della giustizia;

Ministro dell'interno;

Ministro delle pari opportunità, sport e politiche giovanili;

Ministro della integrazione;

Ministro del lavoro e politiche sociali;

rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura;

rappresentanti delle Forze di polizia che operano nel settore;

esperti della materia quali magistrati, avvocati e professori universitari nonché operatori nel settore anche sotto il profilo psicologico;

rappresentanti delle associazioni di volontariato che operano nel settore;

rappresentanti dei Centri antiviolenza;

rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni;

rappresentanti delle regioni;

rappresentanti degli enti locali.

L'indagine si concluderà entro il 30 settembre 2013.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Atto n. 8 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Atto n. 9 (Rilievi alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla II Conferenza interparlamentare per il controllo della PESC-PESD (Dublino 24-25 marzo 2013) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	57
ALLEGATO 3 (<i>Comunicazioni</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per il

riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.

Atto n. 8.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 maggio 2013.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, replicando alle osservazioni formulate nel

corso della precedente seduta, risponde innanzitutto alla richiesta del deputato Artini precisando che le attività svolte nella Scuola di Fossano non possono in alcun modo ritenersi propedeutiche a quelle svolte nella Scuola Carabinieri di Torino. Aggiunge che per alcune di queste si potrebbe persino ipotizzare una loro continuazione nella struttura esistente a Campobasso.

Osserva, quindi, che la riorganizzazione degli istituti di formazione militari, già concepita dalla Difesa nell'ambito della più ampia revisione degli assetti strutturali e organizzativi inseriti nelle linee programmatiche di revisione dello strumento militare, è stata realizzata solo in parte con lo schema di regolamento in titolo, in quanto la delega di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 sulla *spending review*, è stata attuata in chiave di stretta necessità concettuale e temporale, demandando l'intervento più profondo ai profili della delega di cui alla legge n. 244 del 2012. Peraltro, lo specifico criterio di delega inerente la razionalizzazione delle strutture formative (articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 8, della legge n. 244) si pone in linea di continuità con le disposizioni di riordino delle scuole pubbliche di formazione, in particolare delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, consentendo il raccordo dei relativi interventi con gli interventi di riorganizzazione del settore dell'addestramento e delle strutture operative e logistiche, strettamente legati all'attività formativa e delle scuole.

Quanto alla disposizione sul reimpiego del personale, sia civile sia militare, evidenza come tale disposizione non possa ritenersi generica, ma è da considerarsi tecnicamente e giuridicamente corretta in quanto, come da prassi, rinvia ai rispettivi ordinamenti (sostanzialmente differenti per i civili e per i militari). Infatti, per il personale militare, ai sensi dell'articolo 34 del Codice dell'ordinamento militare, i trasferimenti sono disposti d'autorità e rientrano esclusivamente nelle competenze

degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con provvedimenti specifici, incompatibili con la natura regolamentare del provvedimento proposto. Per il personale civile, invece, la procedura di reimpiego è disciplinata da disposizioni normative e dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi, e prevede il coinvolgimento delle parti sociali (organizzazioni sindacali, nazionali e territoriali, e rappresentanze sindacali unitarie). Al riguardo, segnala che la procedura di concertazione è stata già avviata.

Intervenendo, quindi, in merito alla questione della destinazione degli immobili su cui insistono gli istituti oggetto di soppressione, conferma che questi entreranno a far parte del programma di razionalizzazione e riduzione del patrimonio infrastrutturale in uso alla Difesa, che è oggetto della specifica disciplina, di carattere generale, dettata dall'articolo 307 del codice dell'ordinamento militare, nonché dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, come chiarito anche dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

Con riferimento, poi, alla prospettata presentazione di ulteriori schemi di regolamento, osserva che la Difesa non intende adottarne altri, come chiarito anche nella relazione illustrativa. Infatti, i successivi atti che l'Amministrazione dovrà adottare, discendenti dal regolamento e aventi ad oggetto la concreta chiusura degli enti oggetto di riordino – di competenza del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Capo di Stato Maggiore della difesa, a seconda della Forza armata interessata – non possono configurarsi come regolamenti.

Infine, con riguardo all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sia in merito alle determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'attribuzione delle funzioni espletate dalle Scuole di Fossano e Benevento, ad altre Scuole, sia con riferimento ai provvedimenti di ricollocazione del personale attualmente ivi impiegato, precisa che non vi è alcuna previsione

giuridica in tal senso che obblighi la Difesa all'adempimento in parola, trattandosi di provvedimenti per i quali, in tale contesto giuridico, non è previsto il passaggio in Parlamento.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, ringraziando il rappresentante del Governo per gli elementi di chiarimento forniti alla Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, condividendo complessivamente la proposta di parere testé formulata dal relatore in quanto comprensiva dei molteplici profili emersi nel dibattito, propone che al quinto punto della premessa possa essere occorrra espunto il riferimento alla genericità dei profili attinenti il personale in servizio presso le Scuole allievi carabinieri di Benevento e di Fossano.

Manifesta, inoltre, talune perplessità sulla formulazione della condizione che accoglie il rilievo espresso dalla Commissione bilancio. Al riguardo, poiché il regolamento in esame riveste carattere anticipatorio rispetto alla più ampia revisione degli assetti strutturali e organizzativi dell'Amministrazione, inserita nelle linee programmatiche di revisione dello strumento militare, ritiene che dopo la parola personale si potrebbe inserire l'inciso « se previsto ».

Infine, ritiene opportuno che sia precisato che il personale per il cui reimpiego si possano coinvolgere le parti sociali sia esclusivamente il personale civile.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, accoglie le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo ad eccezione di quella concernente il rilievo della Commissione bilancio.

Massimo ARTINI (M5S) preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo del Movimento Cinque Stelle, nonché la presentazione di atti di sindacato ispettivo riferiti alla chiusura della scuola militare di Fossano, non ritenendo esaustivi gli

elementi informativi forniti dal rappresentante dell'Esecutivo.

Salvatore CICU (PdL), nel ringraziare il relatore e il sottosegretario Alfano per il lavoro svolto, ritiene opportuno che le osservazioni sul reimpiego del personale e sulla destinazione degli immobili siano espresse nel parere in termini maggiormente incisivi, eventualmente valutandone la trasformazione in condizioni.

Gian Piero SCANU (PD) si associa alle riflessioni del collega Cicu e si riserva di svolgere in prosieguo le proprie dichiarazioni di voto, anche in base alle eventuali riformulazioni che saranno apportate alla proposta di parere. Con riferimento all'osservazione sul reimpiego del personale, così come formulata nella proposta di parere, ritiene opportuno sopprimere la parola « anche ».

Domenico ROSSI (SCpI), nel concordare con le posizioni espresse dai colleghi Cicu e Scanu, propone che nell'osservazione inerente il reimpiego del personale, il riferimento al coinvolgimento delle parti sociali sia riformulato nel senso di contemplare una concertazione con il COCER, limitatamente ai criteri per il reimpiego stesso.

Gaetano NASTRI (FdI) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore, non essendo stati esplicitati dal Governo i criteri adottati per l'individuazione delle scuole da sopprimere. Giudica, tuttavia, condivisibile la proposta avanzata dal collega Rossi in merito alla possibile concertazione con il COCER sui criteri di reimpiego del personale militare.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ritiene che la proposta dell'onorevole Rossi, relativa al coinvolgimento del COCER sui criteri di reimpiego del personale, possa essere accolta a condizione che non produca degli effetti dilatori sul processo complessivo di riordino.

Gian Piero SCANU (PD), insistendo sulla necessità di una maggiore incisività dell'osservazione relativa al reimpiego del personale, reputa doveroso procedere al coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, sia del personale civile che di quello militare, in quanto entrambi coinvolti in pari misura dalle misure di riordino.

Domenico ROSSI (SCpI) ribadisce che la concertazione con le rappresentanze sindacali del personale civile e militare potrà avere ad oggetto i criteri per l'attuazione delle misure di reimpiego, assicurando parità di trattamento alle due tipologie di personale, egualmente interessato dal processo di riordino.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, alla luce delle proposte di riformulazione avanzate dai colleghi e dal rappresentante del Governo presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Gian Piero SCANU (PD), nel dichiarare che il gruppo del Partito democratico voterà favorevolmente sulla nuova proposta di parere come testé riformulata, ringrazia il relatore per aver accolto nella proposta di parere le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito ed esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo.

Salvatore CICU (Pdl) dichiara un voto convintamente favorevole da parte del suo gruppo.

Domenico ROSSI (SCpI), nel dichiarare che il proprio gruppo voterà a favore, osserva che lo schema di regolamento in esame rappresenta il primo atto di una serie di provvedimenti attuativi della riforma finalizzata alla riduzione del personale delle Forze armate e, dunque, potrebbe rappresentare un modello da ripetere sul piano metodologico.

Massimo ARTINI (M5S) esprime, anche a nome del proprio gruppo, un voto di astensione sulla proposta di parere riformulata dal relatore.

Michele PIRAS (SEL) preannuncia, a sua volta, che il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà si asterrà dalla votazione, motivando tale decisione con una valutazione fortemente critica sul provvedimento in quanto per molti aspetti legato alla non condivisibile logica che ha ispirato il più ampio disegno di revisione dello strumento militare.

Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, così come riformulata dal relatore.

Marco MARCOLIN (LNA) esprime, a nome del gruppo della Lega Nord, il voto favorevole sulla proposta di parere riformulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed un'osservazione, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 maggio 2013.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta da parte del presidente della Commissione Lavoro, che è assegnataria del provvedimento in via principale, una segnalazione sullo svolgimento presso il Senato, nella giornata di giovedì 30 maggio, alle ore 14, di un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame dello schema all'ordine del giorno.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, nel richiamare l'intervento svolto nella precedente seduta, auspica che i gruppi vogliano manifestare al più presto il proprio orientamento sul provvedimento in vista della presentazione di una proposta di rilievi, che potrà essere presentata al termine degli approfondimenti istruttori previsti presso il Senato.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

Atto n. 9.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Domenico ROSSI (SCpI), *relatore*, osserva che l'Atto del Governo in esame, che reca una proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, fa riferimento a norme contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, estendendone l'efficacia temporale.

Infatti, il citato decreto aveva previsto, in relazione alla « straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il

rilancio della competitività economica » alcune misure, riprese dall'Atto in esame, che involgono l'interesse della Commissione. In particolare, si riferisce al congelamento della massa salariale e all'invarianza del trattamento economico per il triennio 2011-2013, che fissa quale tetto massimo per le retribuzioni, comprensive dei compensi accessori, dei dipendenti pubblici, per il triennio in parola, il trattamento in godimento nel 2010 (articolo 9 comma 1); alla riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e all'individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali (articolo 9 comma 2); al limite massimo e alla riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (articolo 9, comma 2-bis); al blocco delle procedure contrattuali concertative per il triennio 2010-2012, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (articolo 9 commi 17-19); al blocco, infine, degli automatismi stipendiali e delle promozioni per il triennio 2011-2013, che congela gli automatismi e gli adeguamenti annuali delle retribuzioni e riconosce efficacia solo giuridica (e non anche economica) alle promozioni nel triennio di riferimento (articolo 9, comma 21).

In estrema sintesi il citato decreto ha previsto che, per l'intero triennio 2011-2013, le retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione – tra cui rientra il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – fossero escluse tanto dai meccanismi di adeguamento previsti per legge, quanto dall'applicazione degli aumenti retributivi (scatti e classi di stipendio) collegati all'anzianità di ruolo, nonché, addirittura, dal riconoscimento dei benefici economici correlati alle progressioni di carriera, senza possibilità successiva di recupero e senza possibilità di attivare comunque una procedura di concertazione.

Il collegamento normativo tra le previsioni del citato decreto e il provvedimento ora in esame è dato dalle previsioni

dell'articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha previsto che con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, sia possibile prorogare di un anno le suddette disposizioni restrittive.

Osserva, dunque, che il Consiglio dei ministri *pro tempore*, avvalendosi di tale norma, decise di avviare l'*iter* dello schema in esame con cui viene esteso il blocco dei contratti, ad oggi previsto per gli anni 2010-2012, anche agli anni 2013-2014 e il blocco delle retribuzioni, finora previsto per gli anni 2011-2013, anche al 2014, precisando peraltro come risulta nel comunicato n. 73 del 21 marzo 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che « questo consentirà al prossimo Governo di scegliere tra la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali portando a termine la procedura del regolamento, come previsto dal decreto legge n. 98 del 2011, oppure di trovare una diversa copertura e così evitare per il 2014 il blocco delle progressioni e degli automatismi retributivi nel pubblico impiego. ».

Infine, rileva che in data 17 aprile 2013 il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sullo schema in esame, formulando alcune osservazioni.

Venendo al merito dello schema di decreto in esame, rileva che la manovra posta in essere dal Governo, finalizzata al contenimento della spesa pubblica, appare afflittiva nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione in genere, ma ancor più di tutto il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso. Tale maggiore penalizzazione è strettamente connessa al fatto che la struttura del trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si basa molto più di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione sul bilanciamento tra un rigoroso sistema gerarchico-funzionale, nel quale la progressione di carriera e l'anzianità di servizio sono componenti essen-

ziali e imprescindibili degli assetti organizzativi, e un inscindibile « trinomio » anzianità, grado, retribuzione. Nel dettaglio, la suindicata norma ha pregiudicato la maturazione di alcuni istituti tipici specifici del Comparto sicurezza, difesa e soccorso strettamente connessi alla valorizzazione dell'anzianità di servizio e alla correlata acquisizione di crescenti competenze professionali, nonché più impegnative responsabilità di servizio, quali l'omogeneizzazione, l'assegno funzionale e gli incrementi stipendiali parametrici non connessi a promozioni. Inoltre, tale norma ha bloccato anche gli adeguamenti annuali indicizzati (classi, scatti stipendiali ed effetti economici) delle progressioni di carriera, tra l'altro in grande parte legate a rigide procedure di selezione e avanzamento, assolutamente definite dalla normativa vigente per le varie categorie di personale.

Tra l'altro ritiene che debba essere altresì sottolineato come il tetto salariale ostacoli di fatto l'impiego del personale, ad esempio, nella lotta alla criminalità, poiché attesa la parziale possibilità di remunerare gli interventi stante il suddetto tetto si procede, ove necessario, con recuperi compensativi che evidentemente riducono la disponibilità effettiva del personale per le attività operative.

In sostanza, evidenzia come tale normativa abbia avuto incidenze negative in modo devastante sia sulla funzionalità sia sulla motivazione del personale. Pensa, in particolare, a coloro che, promossi e magari anche trasferiti in relazione a nuove e ben più rilevanti funzioni da assumere, non sono poi stati remunerati con il giusto e previsto trattamento economico.

Giudica, pertanto, tale norma assolutamente opposta alle esigenze di un comparto caratterizzato da estrema gerarchizzazione e dinamiche salariali legate al grado, nonché iniqua dal momento che richiede sacrifici economici solo a chi ha maturato l'adeguamento economico nel periodo di riferimento delle restrizioni.

Ciò premesso, ritiene che appaia evidente come la norma non tenga evidentemente conto della specificità di tale

Comparto, riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. Un principio di specificità figlio di un quadro normativo speciale per il personale in uniforme, che esce virtualmente dalla generalità del pubblico impiego in quanto viene riconosciuta formalmente una condizione diversa, per effetto dell'adesione integrale a quel sistema di valori (tra gli altri solidarietà, coraggio, orgoglio, senso dell'onore, lealtà e generosità) e in relazione alla delicatezza e all'importanza dei compiti istituzionali, connotati da un elevato rischio operativo. Un quadro di specificità ancora più restrittivo per il settore militare, sia quello appartenente alle Forze armate sia quello delle Forze di Polizia, notoriamente sottoposto a una serie di limitazioni e obblighi imposti dalla normativa vigente, che lo collocano in una situazione atipica, generalmente definita con l'espressione condizione militare, con vincoli precisi – complessivamente non riferibili ad altre realtà – al cui mancato rispetto corrispondono sanzioni disciplinari e fattispecie di reato anch'esse assolutamente particolari.

Non deve essere poi trascurata l'incompatibilità, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, con l'esercizio di ogni altra professione, quali: il divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni politiche e di svolgere propaganda politica nel corso di attività di servizio, in luoghi destinati al servizio, in uniforme o qualificandosi come militari; il divieto di scioperare e di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad associazioni sindacali; i vincoli posti al diritto di riunione, di associazione, di pubblica manifestazione del pensiero, di allontanamento dalla località di servizio e di espatrio; infine, il dovere assoluto di obbe-

dienza, nei limiti posti dalla legge e nell'ambito del rapporto di subordinazione gerarchica.

Osserva, infatti, che le penalizzazioni precedentemente indicate e la peculiarità del Comparto siano rilevanti e reali vennero subito dopo riconosciute dal Governo *pro tempore* che, nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge n. 78, istituì (articolo 8, comma 11-*bis*) un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2012, per il finanziamento di misure « perequative » per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso interessato alle suindicate penalizzazioni, con la volontà espressa di sterilizzarne gli effetti nel triennio in questione.

Pertanto, fatti i debiti calcoli e dimostratosi il richiamato stanziamento palesemente inadeguato a garantire il rispetto degli impegni governativi, assunti a più riprese e in diversi contesti e volti a ristorare pienamente il personale di Forze armate e Forze di polizia dei tagli imposti ai suoi peculiari istituti retributivi, il Governo emanò un successivo decreto-legge n. 27 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 74 del 2011, con cui venne incrementato il fondo con 115 milioni di euro annui, sottraendoli peraltro alle disponibilità assegnate per il riordino dei ruoli dall'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003. Con tale legge peraltro sono state denominate « assegni *una tantum* » le misure perequative da concedere ed è stato legittimato il ricorso al fondo anche per compensare la mancata corresponsione, per effetto del tetto salariale di omogeneizzazione, di assegni funzionali e incrementi stipendiali e parametrali non connessi a promozioni.

Inoltre, evidenza che gli assegni *una tantum* sono solo parzialmente validi ai fini pensionistici e non sono validi per il computo della buonuscita.

Tenuto conto che comunque le risorse accantonate garantivano solo il ristoro del 100 per cento del taglio 2011, del 46 per cento del taglio 2012 ed erano sufficienti a garantire solo il 16 per cento del taglio del 2013, la stessa legge ha anche previsto la possibilità di finanziamenti aggiuntivi al

citato fondo a cura delle Amministrazioni interessate, da attingere ai risparmi delle missioni internazionali di pace e al fondo unico di giustizia. Per quanto riguarda il 2014, al momento, non vi sarebbe possibilità di alcun ristoro dei tagli ora previsti dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame.

Rammenta, quindi, che in occasione dei vari passaggi parlamentari delle norme finora richiamate, le Commissioni difesa della Camera e del Senato nella scorsa legislatura si sono espresse in modo assolutamente esplicito circa l'inadeguatezza delle norme proposte. In particolare, in data 18 ottobre 2011 fu approvata dalla Commissione difesa della Camera una risoluzione conclusiva del dibattito (n. 8-00151) che impegnava il Governo *pro tempore* a escludere il Comparto sicurezza e difesa, per l'anno 2014, dalla possibilità di prorogare ulteriormente i tagli in questione, almeno con riferimento alla fattispecie del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera. Inoltre, in data 8 novembre 2011 la Commissione bilancio del Senato della Repubblica approvò l'ordine del giorno G/2969/2/5, presentato dai Senatori Saltamartini e Boschetto, che impegnava il Governo, pur nell'ambito della difficile congiuntura economica e della finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare con urgenza le opportune iniziative atte a « impegnare i relativi fondi iscritti nella tabella 8 per assicurare un'interpretazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, nel senso che al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel triennio 2012-2014, sia assicurata la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l'impiego (indennità operative, indennità pensionabile, indennità di trasferimento, assegno funzionale, assegno non pensionabile dirigenziale e indennità di missione), con l'effettiva presenza in servizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità emerito ».

Un ultimo aspetto da esaminare è quello del profilo di costituzionalità della norma in questione. Occorre, infatti, ram-

mentare che la Corte costituzionale, in occasione di pregresse manovre economiche, recanti deroghe temporanee ai ricordati meccanismi rivalutativi di adeguamento, disposte, in particolare, in occasione dell'altrettanto grave congiuntura economica del 1992, e in quel caso il sacrificio era di un anno, aveva già indicato i limiti entro i quali un tale intervento potesse ritenersi rispettoso dei richiamati principi costituzionali, osservando che « norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso ». In presenza di una reiterazione di misure patrimoniali afflittive, la natura eccezionale e transitoria di una disposizione non può più essere predicata, credibilmente e plausibilmente. Tra l'altro l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha già palesato evidenti profili di incostituzionalità dal momento che, con sentenza n. 223 del 2012, la Corte costituzionale ha già di fatto cancellato le parti dell'articolo 9 che imponevano il taglio del trattamento economico dei magistrati, il contributo di solidarietà oltre i 90.000 euro e la modifica del metodo di calcolo del trattamento di fine servizio nel meno vantaggioso trattamento di fine rapporto. Tra l'altro tali sentenze hanno aumentato l'iniquità dell'articolo 9 che ha così escluso un'intera categoria di personale pubblico quali i magistrati ed ha incrinato anche il minimo di equità e proporzionalità dato dal contributo di solidarietà.

Ricorda che nel prossimo mese di novembre la Corte costituzionale ha calendarizzato il giudizio di numerosi ricorsi presentati da categorie di lavoratori pubblici diversi dai magistrati e dovrà pronunciarsi in ordine ai principi di incostituzionalità rimasti inevasi con specifico riferimento alla possibile violazione del richiamato articolo 3 della Costituzione.

In sintesi, in relazione ai profili di dubbia costituzionalità della norma in corso di esame da parte della Corte costituzionale e ai deleteri e più accentuati effetti sul comparto difesa e sicurezza per effetto della dinamica gerarchico-salariale prevista per legge, nonché in relazione alla specificità dello *status* giuridico e di impiego del personale delle Forze armate di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'analisi porta a chiedere che venga scongiurata per detto Comparto la proroga precedentemente illustrata al 2014 o – al limite – ne vengano sterilizzati gli effetti attraverso un'estensione della normativa che ha istituito il fondo per gli assegni *una tantum* anche al 2014, con relativo reperimento di ulteriori risorse.

In proposito, rileva dalla relazione illustrativa dello schema di decreto che i risparmi lordi che si verrebbero a determinare con la proroga delle disposizioni attinenti le progressioni di carriera sarebbero stimati in 160 milioni di euro per tutto il settore pubblico, una somma decisamente non rilevante rispetto al bilancio dello Stato e che dovrebbe essere decisamente minore per il Comparto difesa, sicurezza e soccorso.

Appare pertanto necessario approfondire immediatamente con il Governo l'entità delle risorse necessarie a ristorare completamente i singoli anni ed in particolare il 2014 per il Comparto, essendo i dati presenti nella annessa relazione riferiti globalmente alla Pubblica Amministrazione.

Una volta conosciute le risorse necessarie è da esplorare, infine, l'effettiva possibilità di ricorrere alla modalità di copertura prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2011, il quale consente di far fronte alle maggiori esigenze attraverso le risorse confluite nel fondo unico giustizia e alle riduzioni di spesa per le missioni internazionali sicuramente esistenti ove si consideri il trend in calo ed il dichiarato termine della missione ISAF in Afghanistan entro il 2014.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti occorre poi verificare se tale

ammontare non possa essere coperto con l'accantonamento per il 2014 delle risorse di cui all'articolo 3, comma 155 – ultimo periodo – della legge n. 350 del 2003 (riordino delle carriere, 119 milioni strutturali).

Da ultimo, infine, si potrà valutare la disponibilità e la possibilità delle singole Amministrazioni di recuperare le risorse dai singoli bilanci o dalle ristrutturazioni riordini in atto senza dimenticare di esaminare l'opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale sui ricorsi esistenti.

Infine, richiama l'attenzione sull'esigenza di un'apertura della contrattazioni sotto il solo profilo normativo ovvero senza oneri, attese le numerose problematiche che potrebbero essere disciplinate specie in un momento di rivisitazione dell'Amministrazioni e con particolare riferimento alla revisione del modello di difesa.

In conclusione, si riserva di predisporre, al termine del dibattito, una proposta di parere, rilevando che questa potrebbe essere la prima occasione per il Governo di dare effettivo valore al principio della specificità del comparto, anche per confermare quanto espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri in occasione del suo discorso con cui ha chiesto la fiducia iniziale al Parlamento, principio che altrimenti, per assurdo, rischia di dimostrarsi un fattore penalizzante.

Gian Piero SCANU (PD) esprime il proprio apprezzamento per l'esauritiva relazione illustrata dal collega Rossi, compiacendosi per l'identità di vedute che emerge con le posizioni del proprio gruppo, peraltro già manifestate in precedenza. Sottolinea, inoltre, la necessità di scongiurare il blocco per un'ulteriore annualità riservandosi di svolgere gli adeguati approfondimenti istruttori sulle modalità attraverso cui giungere ai necessari accantonamenti delle risorse.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel assicurare il relatore che il Governo

farà tesoro delle osservazioni che potranno emergere nel corso del dibattito, invita i componenti della Commissione a tenere in debito conto i profili di sostenibilità finanziaria del provvedimento con particolare riferimento alla necessità di rimodulare anche i risparmi programmati nei provvedimenti già a regime.

Salvatore CICU (PdL) osserva che i profili segnalati dal rappresentante del Governo rientrano nella competenza della Commissione bilancio, che ha peraltro già espresso i propri rilievi positivi sul provvedimento, mentre in questa sede il dibattito non può che concentrarsi sugli aspetti di competenza della Commissione difesa.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla II Conferenza interparlamentare per il controllo della PESC-PESD (Dublino 24-25 marzo 2013).

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, prima di procedere alle comunicazioni in titolo segnala che domani 29 maggio 2013 ricorre la Giornata internazionale dei *peacekeepers* delle Nazioni Unite. Si tratta di una ricorrenza che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha indetto a livello internazionale con risoluzione n. 57/129 del 2002 per rendere omaggio a tutti gli uomini e le donne che hanno prestato il loro servizio e continuano ad essere impiegati nelle operazioni di *peacekeeping* dell'ONU, nonché per onorare la memo-

ria di coloro che hanno perso la vita per la causa della pace. Con l'occasione rivolge, a nome di tutta la Commissione, un pensiero alla cooperante italiana Barbara De Anna, già ricordata in Aula ieri dal presidente della III Commissione, onorevole Cicchitto, che è stata ferita in occasione di un attacco sferrato a Kabul e che attualmente è ricoverata in gravissime condizioni. Esprime anche vicinanza ed un auspicio per una rapida guarigione ai due sottufficiali italiani feriti ieri nell'area di Farah in Afghanistan.

Rappresenta, quindi, che la II Conferenza interparlamentare per il controllo della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD), svolta nell'ambito del semestre di presidenza irlandese, si è tenuta in una fase iniziale della legislatura, in cui non erano ancora state ricostituite le Commissioni permanenti. Trattandosi di appuntamento di particolare rilievo istituzionale anche in vista del Consiglio europeo sulla Difesa, previsto per il mese di dicembre 2013, e della Presidenza italiana dell'UE nel secondo semestre del 2014 a cadenza regolare, la Presidenza della ha valutato opportuno designare una delegazione su indicazione dei tre gruppi parlamentari più numerosi. Ai lavori della Conferenza hanno quindi preso parte i deputati Lapo Pistelli per il gruppo del Partito Democratico, Massimo Artini per il Movimento 5 Stelle e Deborah Bergamini per il Popolo della Libertà.

Avverte, infine, che è stata predisposta una relazione sugli esiti della missione in titolo, di cui chiede al collega Artini di illustrare sinteticamente il contenuto (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (M5S) riferisce sull'organizzazione dei lavori della Conferenza in titolo, sottolineando l'efficacia dell'intervento dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ai fini delle materie di competenza di questa Commissione. Sottolinea il risalto dato nel corso dei lavori al cosiddetto *comprehensive approach* con

riferimento alla politica estera dell'Unione europea e all'impegno in materia di *peacekeeping*. Ritiene che l'elemento di maggiore criticità emerso dai lavori della Conferenza sia consistito nella mancanza di una visione preventiva sugli scenari globali da parte dell'Unione europea che dovrebbe essere sviluppata soprattutto in considerazione degli obiettivi e delle responsabilità che incombono sulla stessa Unione in materia di politica estera e di difesa.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia il collega Artini e dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione (Atto n. 8).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione (Atto n. 8);

premesso che:

il provvedimento in titolo – adottato in attuazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (la cosiddetta *spending review*) – è da valutare nella prospettiva di un intervento più profondo sulla materia in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 8, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sulla revisione dello strumento militare, e di un raccordo degli interventi di riordino con quelli di riorganizzazione del settore dell'addestramento e delle strutture operative e logistiche strettamente legati all'attività formativa e delle scuole;

si ravvisa, conseguentemente, l'esigenza che vengano presentati con sollecitudine al Parlamento gli ulteriori provvedimenti attuativi della delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

quanto alle misure di soppressione e riordino riguardanti strutture formative dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina militare, il provvedimento individua i soggetti destinatari delle relative competenze, oltre che specificare che tale attribuzione sarà disposta con decreto del

Ministro della difesa, da adottare su proposta dei Capi di Stato Maggiore competenti;

quanto ai medesimi interventi relativamente alle scuole allievi carabinieri aventi sede a Benevento e a Fossano, lo schema prevede invece che l'attribuzione delle relative funzioni ad altri assetti addestrativi dell'Arma è rinviata a successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, da attuare sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;

per quanto concerne il personale civile e militare attualmente in servizio presso le strutture in corso di soppressione, lo schema di regolamento in esame rinvia ad appositi provvedimenti di reimpiego che saranno adottati in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero stesso, con profili che appaiono alquanto generici per quanto riguarda il personale in servizio presso le scuole allievi carabinieri di Benevento e Fossano;

il provvedimento non reca disposizioni specifiche sulla destinazione degli immobili che dovessero risultare disponibili a seguito degli interventi di soppressione e di riordino e che potrebbero costituire oggetto del piano di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, di cui all'articolo 307, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, oppure rientrare nel bacino di beni per il conferimento ai fondi immo-

biliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in accoglimento dei rilievi espressi dalla Commissione Bilancio, dopo l'articolo 3, provveda il Governo ad aggiungere il seguente articolo: « Art. 3-bis (Relazione al Parlamento). Il Ministro della difesa trasmette al Parlamento una relazione sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento al personale e agli immobili »;

2) provveda, inoltre, il Governo affinché il Parlamento sia informato sulle determinazioni che saranno assunte dal Comandante generale dell'Arma dei cara-

binieri per l'attribuzione delle funzioni formative svolte dalle scuole allievi carabinieri soppresse ad altri assetti addestrativi, anche alla luce della rilevanza che la materia riveste complessivamente nell'ambito del processo di attuazione della delega sulla revisione dello strumento militare,

e con le seguenti osservazioni:

in tema di reimpiego del personale in servizio presso le strutture in corso di soppressione, valuti il Governo l'opportunità di adottare misure per il reimpiego del personale anche con il coinvolgimento delle parti sociali;

infine, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare la destinazione degli immobili che dovessero risultare disponibili a seguito degli interventi di soppressione, tenuto conto della possibilità di valorizzare tali strutture in un'ottica di beneficio soprattutto per le comunità locali.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione (Atto n. 8).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione (Atto n. 8);

premesso che:

il provvedimento in titolo – adottato in attuazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (la cosiddetta *spending review*) – è da valutare nella prospettiva di un intervento più profondo sulla materia in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 8, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sulla revisione dello strumento militare, e di un raccordo degli interventi di riordino con quelli di riorganizzazione del settore dell'addestramento e delle strutture operative e logistiche strettamente legati all'attività formativa e delle scuole;

si ravvisa, conseguentemente, l'esigenza che vengano presentati con sollecitudine al Parlamento gli ulteriori provvedimenti attuativi della delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

quanto alle misure di soppressione e riordino riguardanti strutture formative dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina militare, il provvedimento individua i soggetti destinatari delle relative competenze, oltre che specificare che tale attribuzione sarà disposta con decreto del

Ministro della difesa, da adottare su proposta dei Capi di Stato Maggiore competenti;

quanto ai medesimi interventi relativamente alle scuole allievi carabinieri aventi sede a Benevento e a Fossano, lo schema prevede invece che l'attribuzione delle relative funzioni ad altri assetti addestrativi dell'Arma è rinviata a successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, da assumere sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;

per quanto concerne il personale civile e militare attualmente in servizio presso le strutture in corso di soppressione, lo schema di regolamento in esame rinvia ad appositi provvedimenti di reimpiego che saranno adottati in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero stesso;

il provvedimento non reca disposizioni specifiche sulla destinazione degli immobili che dovessero risultare disponibili a seguito degli interventi di soppressione e di riordino e che potrebbero costituire oggetto del piano di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, di cui all'articolo 307, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, oppure rientrare nel bacino di beni per il conferimento ai fondi immobiliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in accoglimento dei rilievi espressi dalla Commissione Bilancio, dopo l'articolo 3, provveda il Governo ad aggiungere il seguente articolo: « Art. 3-*bis* (Relazione al Parlamento). Il Ministro della difesa trasmette al Parlamento una relazione sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento al personale e agli immobili »;

2) provveda, inoltre, il Governo affinché il Parlamento sia informato sulle determinazioni che saranno assunte dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'attribuzione delle funzioni formative svolte dalle scuole allievi cara-

binieri sopresse ad altri assetti addestrativi, anche alla luce della rilevanza che la materia riveste complessivamente nell'ambito del processo di attuazione della delega sulla revisione dello strumento militare;

3) in tema di reimpiego del personale civile e militare in servizio presso le strutture in corso di soppressione, il Governo preveda, in merito alle procedure per il reimpiego stesso, il coinvolgimento delle parti sociali e degli organismi della rappresentanza militare, senza effetti dilatori sui tempi di attuazione del riordino;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di esplicitare la destinazione degli immobili che dovessero risultare disponibili a seguito degli interventi di soppressione, tenuto conto della possibilità di valorizzare tali strutture in un'ottica di beneficio soprattutto per le comunità locali.

ALLEGATO 3

Sulla II Conferenza interparlamentare per il controllo della PESC-PESD (Dublino 24-25 marzo 2013).**COMUNICAZIONI**

La II Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica europea di sicurezza e difesa (PESD) si è svolta a Dublino dal 24 al 25 marzo 2013 nell'ambito del semestre di presidenza irlandese dell'Unione europea. Nelle more della costituzione delle Commissioni permanenti della XVII legislatura, la Camera dei deputati vi ha partecipato con una delegazione formata dai deputati Lapo Pistelli (PD), Massimo Artini (M5S) e Deborah Bergamini (PdL), in quanto rappresentanti dei tre gruppi parlamentari più numerosi.

La Conferenza è stata inaugurata dagli indirizzi di saluto del Presidente del Parlamento irlandese (*Ceann Comhairle*), Seán Barrett, del Presidente della Commissione esteri e commercio internazionale, Pat Breen, e dal Presidente della Commissione esteri del Parlamento europeo, Elmar Brok. Il primo oratore ha ricordato i grandi benefici ricevuti dall'Irlanda nei quarant'anni di partecipazione al processo di integrazione europea e, dopo essersi soffermato, anche in quanto ex ministro della difesa, sulla necessità di pervenire alla costituzione di forze armate europee, ha manifestato viva preoccupazione per il fatto che la crisi economica e finanziaria sta lasciando in ombra altre importanti questioni come quelle internazionali. Il secondo parlamentare irlandese ha ribadito l'importanza del controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza europea ed ha richiamato il dovere dell'Unione, che ha saputo assicurarsi un lungo periodo di pace, di aiutare i paesi più deboli soprattutto in Medio Oriente e in Africa, auspicando in particolare un

atteggiamento più deciso nei confronti della crisi siriana. L'esponente del Parlamento europeo ha raccomandato la massima sinergia tra il livello nazionale ed il livello comunitario e, elogiando la tempestività dell'iniziativa francese in Mali, ha messo in rilievo il ruolo delle missioni internazionali che l'UE svolge e che necessitano di un'adeguata infrastruttura logistica e finanziaria da garantire anche con i limitati mezzi oggi disponibili.

Come di consueto, la relazione centrale della Conferenza è stata svolta dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che ha riferito sulle tre priorità del suo mandato: istituzione e promozione del Servizio europeo per l'azione esterna, sviluppo della politica di vicinato anche alla luce delle rivoluzioni arabe, rafforzamento dei partenariati strategici con i paesi-chiave e le organizzazioni internazionali. L'Alto rappresentante ha quindi evidenziato i progressi compiuti dall'UE nel Corno d'Africa, dove è stato realizzato il cosiddetto *comprehensive approach*, mettendo insieme la gestione degli aiuti, gli interventi militari e l'assistenza alla transizione democratica. Al riguardo, ha manifestato soddisfazione per i risultati acquisiti sia nella lotta alla pirateria che nella stabilizzazione della Somalia. Ha altresì rivendicato la preveggenza dell'Unione nel dotarsi di una strategia per il Sahel, che ha consentito oggi di affrontare in modo preparato la crisi del Mali. Con riferimento al mondo arabo, Catherine Ashton ha descritto l'attività della *task force* da lei istituita per sostenere la transizione democratica fornendo supporto

politico istituzionale e promuovendo l'economia, con particolare riguardo allo sviluppo delle piccole imprese ed alla lotta alla corruzione. In conclusione, l'Alto Rappresentante ha ribadito l'obiettivo dell'Unione europea di esportare in tutto il resto del mondo il suo modello di prevenzione delle crisi e di ogni forma di conflitto.

Nell'ampio dibattito successivo, animato dagli interventi delle delegazioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, è stata sottolineata l'esigenza di una maggiore attenzione per il continente africano nonché di un impegno più incisivo in Siria. È stata inoltre evidenziata la necessità di una maggiore integrazione degli aspetti civili e militari delle missioni UE, ma anche di una revisione degli organici del SEAE. Molti interventi si sono concentrati sui temi della difesa comune, denunciando i ritardi nella condivisione delle risorse e nella cooperazione industriale, lamentando peraltro lo stallo delle relazioni con la NATO. Al riguardo è stata sollecitata l'assunzione di una più ferma volontà politica anche in vista del Consiglio europeo straordinario del prossimo mese di dicembre. Ai diversi parlamentari che lamentavano una debole e tardiva reattività dell'UE in relazione alle crisi internazionali, prendendo l'esempio del Mali, Catherine Ashton ha replicato che ci sono cose che l'Unione europea può fare e cose che non può fare.

Partecipando alla discussione, il rappresentante italiano, Onorevole Pistelli, ha raccomandato all'Alto Rappresentante di svolgere una concreta azione politica che valorizzi il ruolo dell'Unione europea nel processo di pace in Medio Oriente. A tale istanza, Catherine Ashton ha risposto che l'UE si considera fortemente impegnata nel favorire il negoziato diretto tra le parti nella certezza che la sicurezza dello Stato di Israele sarebbe accresciuta dal raggiungimento di un accordo con l'Autorità palestinese. Si è in ogni caso detta fiduciosa circa i seguiti della recente visita nella regione del Presidente Obama, precisando di seguire il *dossier* raccordandosi strettamente con il Segretario di Stato Kerry.

La seconda sessione plenaria si è incentrata sulla relazione del Vice Capo del Governo e Ministro degli esteri dell'EIRE, Eamon Gilmore, il quale, richiamando l'esempio positivo della pacificazione dell'Irlanda del Nord, ha sottolineato come l'Unione europea sia molto più che una semplice associazione tra Stati, ma abbia configurato un nuovo ordinamento giuridico fondato sulla libera scelta di condividere la sovranità nazionale ed orientato alla promozione della pace, della sicurezza e dei diritti umani in tutto il mondo. Ha quindi indicato quale priorità della Presidenza irlandese il contributo alla risoluzione dei conflitti in Europa orientale ed in Africa, menzionando in particolare da un lato la Transnistria, dall'altro la Libia, il Mali e la Somalia. Nella successiva discussione sono stati in parte ripresi i temi affrontati anche con l'Alto Rappresentante, a cui si è aggiunta la sollecitazione a promuovere il ruolo delle donne, a ratificare la recente Convenzione dell'ONU sul commercio delle armi, a confrontarsi direttamente con la Russia sulla sicurezza regionale anche con riferimento al Caucaso e all'Asia centrale. Molti interventi hanno comunque segnalato l'esigenza di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali anche oltre a quanto già previsto dal Trattato di Lisbona.

La deputata italiana Deborah Bergamini ha preso la parola con riferimento alle rivoluzioni che hanno interessato i paesi arabi segnalando le difficoltà della transizione democratica che potrebbero essere attenuate dall'offerta da parte europea di una piattaforma economica e del dialogo interculturale, mettendo invece in guardia rispetto ai rischi del prevalere di una logica bilaterale. Il Ministro Gilmore ha concordato con tale intervento, soffermandosi in particolare sulla situazione dell'Egitto.

La terza sessione plenaria è stata aperta dalla relazione del Ministro irlandese della giustizia e della difesa, Alan Shatter che ha ricordato le tappe evolutive della difesa europea, indicando nel 2008 il momento di svolta. Apprezzando in modo particolare l'iniziativa del Ministro italiano

della difesa, Di Paola, ha auspicato che ciascun Paese sviluppi capacità specifiche a fronte dell'attuale scarsità di risorse, anche nel campo industriale al fine di accrescere la competitività europea rispetto agli Stati Uniti. A suo avviso, in ogni caso, andrebbe meglio definito e reso più efficace il processo decisionale interno all'Unione dal momento che essa ormai non può che fare affidamento su sé stessa. I successivi interventi hanno lamentato i gravi ritardi accumulatisi in questo ambito del processo di integrazione europea nel quadro di una sostanziale inattuazione di quanto previsto dal Trattato di Lisbona. È stato evidenziato come rivesta carattere prioritario il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare una capacità di risposta rapida da parte dell'Unione. Generale è stata pertanto la valutazione che il Consiglio europeo straordinario di dicembre rappresenti un'opportunità unica e da non perdere.

La Conferenza di Dublino ha sperimentato per la prima volta lo svolgimento, accanto alle sessioni plenarie, di sessioni tematiche parallele dedicate a temi specifici, un'innovazione che ha registrato un diffuso consenso tra i partecipanti per i riscontrati vantaggi di poter entrare più nel dettaglio delle singole questioni. Il *workshop* sul Corno d'Africa si è incentrato sulle caratteristiche del *comprehensive approach* realizzato nella regione dalle strutture dell'Unione europea, anche se il Presidente della sottocommissione sicurezza e difesa del Parlamento europeo, Arnaud Danjean, ha segnalato che non sono ancora stati del tutto superati alcuni problemi burocratici e soprattutto non si è adeguatamente chiarito quale sia la «catena di comando».

Il secondo *workshop* è stato dedicato al ruolo dell'Unione europea nel processo di pace in Medio Oriente, con l'intervento del Rappresentante speciale Andreas Reinicke, cui hanno fatto seguito i commenti del Vice presidente del Seimas lituano, Petras Austrevicius, che si è soffermato sulle conseguenze della primavera araba e della crisi siriana. È stata ribadita l'esigenza di pervenire ad una soluzione globale, dura-

tura e regionale che assicuri pace, stabilità e prosperità, sottolineando come tale obiettivo rappresenti un interesse fondamentale dell'Unione europea che dovrebbe accompagnare all'assistenza finanziaria l'esercizio di una *leadership* politica ad oggi ancora potenziale.

A margine dei lavori della Conferenza, le delegazioni partecipanti hanno preso in esame alcune questioni procedurali relative a seguiti della Conferenza precedente tenutasi a Cipro il 9 e 10 settembre 2012. La prima questione riguardava la valutazione degli emendamenti al regolamento interno della Conferenza, a suo tempo presentati e non ancora trattati. Si è convenuto al riguardo di istituire un Gruppo di lavoro *ad hoc* che riferisca alla Conferenza nella prossima riunione prevista a Vilnius dal 4 al 6 settembre 2013. Il Gruppo sarà formato da un rappresentante dei Parlamenti irlandese, lituano e greco (*trojka* presidenziale) e dei Parlamenti cipriota ed italiano, nonché del Parlamento europeo. La seconda questione riguardava la proposta cipriota di promuovere una missione di indagine nel Mediterraneo meridionale ed orientale. Anche alla luce delle perplessità sollevate da numerose delegazioni nazionali oltre che dal Parlamento europeo, la presidenza irlandese ha proposto, con il consenso generale, di rendere note tali osservazioni alla parte proponente, assente a Dublino, e di rinviare la decisione alla riunione prossima.

La Conferenza è terminata con l'adozione per consenso delle Conclusioni, proposte dalla presidenza irlandese e parzialmente emendate, in cui si richiede il rafforzamento del controllo democratico della PESC e della PESD attraverso un più sistematico, regolare e tempestivo scambio di informazioni che coinvolga sia il livello nazionale che quello comunitario, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed adeguato alle sfide comuni il meccanismo decisionale e la struttura operativa. In particolare, l'Alto Rappresentante è stato sollecitato a verificare sia la strategia del *comprehensive approach* sia il funzionamento del Servizio esterno. Con riferimento al-

l'Africa, le Conclusioni incoraggiano l'Unione africana a svolgere un ruolo regionale, riconoscono la gravità della crisi in Mali e nel Sahel e registrano positivamente i primi risultati raggiunti nel Corno d'Africa. Si ribadisce altresì l'impegno per la pace in Medio Oriente, invitando ad intensificare il dialogo con la Lega Araba e con l'Organizzazione della Conferenza islamica, apprezzando peraltro il rinnovato interesse della rielezione amministrazione USA. Il documento conclusivo si sofferma quindi sul prossimo Consiglio europeo straordinario del mese di dicembre sulla difesa co-

mune, in attesa del rapporto che l'Alto Rappresentante presenterà in tale prospettiva nel mese di settembre. Si riafferma in proposito l'importanza del pilastro della difesa per l'Unione europea, raccomandando l'adozione di una *road map* che consenta di superare l'attuale *gap* tra le capacità civili e militari, valorizzi, tra l'altro, le funzioni dell'Agenzia europea per la difesa e tenga conto del declino delle capacità industriali del settore. In ogni caso, il tema dovrà essere argomento della più ampia consultazione possibile con tutti i Parlamenti dell'UE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. C. 118 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 67
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 69

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. C. 118 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 11.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

C. 118 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa presente che, pochi minuti prima dell'inizio della seduta, la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso una nota sul disegno di legge in esame. Al fine quindi di consentire al relatore lo svolgimento degli opportuni approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per le ore 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo

2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

C. 875 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino stipulata a Roma il 21 marzo 2002, con Protocollo aggiuntivo. La Convenzione è volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali. Rileva che il provvedimento autorizza, inoltre, la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione firmato a Roma il 13 giugno 2012.

Rileva che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, la quale tiene conto delle modifiche apportate dal Protocollo del 13 giugno 2012. In merito all'articolo 7 della Convenzione, concernente gli utili delle imprese, evidenzia che non è fornito alcun riscontro oggettivo per suffragare l'ipotesi adottata circa la quota di reddito imponibile, pari al 20 per cento, che rientrerebbe nel campo di applicazione della nuova disciplina. Osserva quindi che, in proposito, appaiono necessari chiarimenti. Circa gli articoli 8, 9, 10 e 11 della Convenzione, in materia, rispettivamente, di navigazione marittima ed aerea, di imprese associate, di dividendi e di interessi, tenuto conto anche di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, non formula osservazioni al riguardo. Con riferimento all'articolo 12 della Convenzione, in materia di canoni, osserva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica. In merito all'articolo 13, in materia di utili di capitale, osserva che sarebbe opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudentiale dell'ipotesi formulata dalla relazione tecnica, che quantifica l'incidenza delle plusvalenze sull'ammontare com-

lessivo degli utili di capitale nella misura del 25 per cento. Evidenzia come tale percentuale, tenuto conto dell'elevata variabilità nel tempo dei flussi in oggetto, dovrebbe essere definita considerando anche i flussi rilevati nelle precedenti annualità. Non formula osservazioni circa l'articolo 14 della Convenzione, recante professioni indipendenti, e in ordine all'articolo 15, in materia di lavoro subordinato. Per quanto attiene all'articolo 16 della Convenzione, concernente compensi e gettoni di presenza, evidenzia che, secondo la relazione tecnica, il criterio di imputazione indicato dal testo della Convenzione non opera in termini esclusivi e ciò consentirebbe allo Stato italiano di sottoporre ad imposta sia i compensi degli amministratori residenti in Italia sia quelli erogati da società italiane residenti a San Marino. Fa presente come la norma della Convenzione, invece, stabilisca testualmente che «i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato». Ritiene che sul punto appare necessario acquisire un chiarimento del Governo. In merito all'articolo 17, riguardante gli artisti e sportivi, osserva che, secondo la relazione tecnica, il criterio di imputazione indicato dal testo della Convenzione non opera in termini esclusivi e ciò consentirebbe allo Stato italiano di sottoporre ad imposta gli emolumenti percepiti da residenti per attività svolte a San Marino. Segnala come la norma della Convenzione preveda, invece, che i suddetti redditi siano imponibili nello Stato di prestazione dell'attività. Osserva che sul punto appare necessario acquisire un chiarimento del Governo. Rileva che, sempre al fine di suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria riferita alla norma in esame, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio con riferimento alle somme corrisposte a sportivi residenti a San Marino e redditi assimi-

labili a tali attività soggetti a ritenuta, erogati da sostituti di imposta italiani. Con riguardo all'articolo 22, in materia di altri redditi, ritiene che sarebbe opportuno disporre di più puntuali elementi di valutazione delle ipotesi e dei dati sottostanti la stima degli effetti di minore entrata. Per quanto attiene all'articolo 25 della Convenzione, in materia di procedura amichevole, considera opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi volti a verificare l'impatto finanziario dei possibili oneri connessi all'attività della Commissione prevista dalla norma. Non formula osservazioni circa l'articolo 26 della Convenzione e l'articolo V del Protocollo di modifica, in materia di scambio di informazioni. Da ultimo, con riguardo all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, in merito ai profili di copertura finanziaria, rileva in via preliminare che l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, delle cui risorse si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. In ordine alla formulazione della disposizione in esame, segnala tuttavia che la medesima, laddove si prevede l'utilizzo delle proiezioni del fondo speciale, andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo l'esplicito riferimento non solo all'anno 2014, ma anche all'anno 2015. Osserva altresì che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di previsione di spesa mentre non reca una specifica clausola di salvaguardia. Ricorda tuttavia che, in casi analoghi, tale clausola non è stata prevista atteso che, trattandosi di minori entrate, l'eventuale disallineamento tra gli oneri previsti e quelli effettivi, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter svolgere un

approfondimento sulle questioni poste dal relatore.

Bruno TABACCI (Misto-CD) rappresenta al relatore ed al Governo l'esigenza di approfondire anche le implicazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione in materia di scambio delle informazioni fiscali, materia strettamente connessa all'applicazione del segreto bancario, che rappresenta, a suo avviso, un punto particolarmente delicato nelle relazioni tra Italia e Repubblica di San Marino.

La seduta termina alle 11.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 maggio 2013.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA conferma che i risparmi annuali derivanti dallo schema di decreto sono quelli indi-

cati per ogni singolo anno nella Tabella presente nella relazione tecnica e che potranno essere scontati nei tendenziali di finanza pubblica solo una volta approvato in via definitiva il Regolamento e quindi, completato il relativo *iter*. Con riferimento agli articoli da 2 a 5 del regolamento, concernenti l'armonizzazione del sistema pensionistico del comparto difesa-sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, e, in particolare, alla richiesta del relatore di chiarire se i risparmi considerati tengano conto dell'effetto di maggiore importo dei trattamenti la cui decorrenza è differita ai sensi delle modifiche normative introdotte dal provvedimento in oggetto, conferma che i risparmi indicati tengono conto anche dei maggiori oneri corrispondenti al maggiore importo di pensione maturato. Per quanto concerne l'articolo 6, con riferimento ai chiarimenti richiesti in materia di estensione della disciplina di totalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2006, per i soggetti iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, fa presente che il citato articolo 1, comma 1, prevede la possibilità di totalizzazione, a determinate condizioni, per i soggetti «che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni». Nei termini previsti dalla disciplina complessiva del predetto articolo 1 sono stati computati i maggiori oneri per l'estensione agli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali del regime di totalizzazione, tenendo conto della decorrenza prevista dall'articolo 16 dello schema di regolamento in esame. Con riferimento, infine, alle richieste di chiarimenti in merito agli articoli 8, 9, 11, 12 e 15, fa presente che la relazione tecnica esplicita dettagliatamente per il periodo di previsione i parametri numerici e finanziari sottostanti le valutazioni ivi indicate, elaborate sulla base dei dati amministrativi delle diverse gestioni previdenziali interessate.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

C. 118 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 maggio 2013. Rammenta che in quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, prevedendo l'introduzione, all'articolo 3, di una esplicita clausola di neutralità finanziaria riferita alle misure amministrative necessarie all'esecuzione della Convenzione. Fa presente che, in pari data, la Commissione affari esteri ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la

condizione formulata dalla Commissione bilancio. Osserva che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ricorda, infine, che non sono state presentate proposte emendative in Assemblea. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ricordare come il provvedimento non rechi una disposizione specificamente volta ad autorizzare il Governo ad esercitare la riserva per limitare o escludere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 78, paragrafi 2 e 3, della Convenzione, e, nel rammentare come la Commissione bilancio con il parere espresso nella seduta del 21 maggio 2013 abbia chiesto l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, rappresenta l'esigenza che la medesima clausola sia estesa a tutti gli oneri derivanti dalla ratifica e non risulti limitata alle sole misure amministrative. Conseguentemente, rileva la necessità di espungere la parola « amministrativi » dal testo della predetta clausola di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame. Sottolinea come ciò si renda necessario in quanto ai possibili oneri derivanti dall'applicazione della Convenzione si dovrà far fronte con le risorse che saranno disponibili a legislazione vigente ovvero con apposito provvedimento legislativo che rechi idonea copertura. Conferma comunque l'impegno assunto nella seduta del 21 maggio scorso ad adottare le iniziative necessarie al fine di prevedere, già nella prossima legge di stabilità, un apposito fondo destinato alla completa attuazione della Convenzione. Fa presente, pertanto, che il parere favorevole del Governo resta subordinato alla modifica dell'articolo 3 nel senso indicato.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore*, in relazione ai rilievi formulati dal rappresentante del Governo, fa presente come sia di tutta evidenza che eventuali oneri ulteriori rispetto a quelli derivanti da misure amministrative non potranno che essere

assunti attraverso l'adozione di autonomi provvedimenti legislativi. Evidenzia che le misure previste dalla Convenzione se autoapplicative e, in quanto tali, attuabili in via amministrativa dovranno realizzarsi nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal testo del provvedimento, viceversa se attuabili attraverso norme di rango primario, tali norme dovranno indicare gli oneri da esse derivanti e recare la necessaria copertura finanziaria. Ritiene pertanto che la predetta clausola di neutralità finanziaria risulti del tutto congrua e che una sua diversa formulazione riferita a tutti gli oneri derivanti dalla convenzione, come richiesto dal rappresentante del Governo, risulterebbe non solo inutile ma anche fuorviante rispetto alla corretta applicazione della convenzione stessa. Osserva inoltre come la riformulazione della clausola di invarianza finanziaria nel senso indicato dal rappresentante del Governo potrebbe apparire come la riproposizione, in forma diversa, della disposizione volta ad autorizzare espressamente il Governo ad esercitare la riserva su alcune disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 78, paragrafi 2 e 3, della Convenzione stessa. Pertanto ribadisce la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento.

Rocco PALESE (PdL) ricorda che la Commissione ha già formulato un parere sul provvedimento nella seduta del 21 maggio scorso a seguito di un dibattito molto articolato. Ribadendo la necessità di procedere ad una rapida attuazione della Convenzione, ricorda come, in tale occasione, il Governo si fosse formalmente impegnato alla costituzione di un fondo destinato al risarcimento delle vittime di violenza, prevedendo nella successiva legge di stabilità lo stanziamento delle risorse necessarie. Osserva come tale procedura sia l'unica in grado di garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni della Convenzione. Rileva inoltre come la Commissione debba esercitare il suo compito a garanzia della copertura finanziaria delle leggi e come debba all'uopo mantenere un intenso raccordo con la Ragioneria generale

dello Stato. In proposito, rileva come sarebbe utile un dibattito sul nuovo articolo 81 della Costituzione e sulla successiva legge di attuazione del medesimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che la Commissione si è già espressa sul provvedimento e che la Ragioneria generale dello Stato ha inviato la nota contenente i rilievi sul parere già espresso dalla Commissione solo pochi minuti prima dell'inizio della seduta antimeridiana. Nel sottolineare come tale modo di procedere non faciliti un efficace raccordo e coordinamento tra la Ragioneria generale dello Stato e la Commissione, ritiene che, allo stato, non si possa che ribadire la posizione già espressa dalla Commissione nella seduta del 21 maggio 2013.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, pur non entrando nel merito dei rapporti tra la Ragioneria generale dello Stato e la Commissione, rileva come le osservazioni del relatore e del presidente siano ragionevoli. Tuttavia ribadisce come l'attuazione delle misure previste dal provvedimento di ratifica non possa che essere effettuata nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente, fermo restando l'impegno alla costituzione del fondo già richiamato. Rappresenta quindi la necessità che la clausola di neutralità finanziaria sia estesa a tutti gli oneri derivanti dal provvedimento di ratifica della Convenzione e non sia limitata alle sole misure amministrative.

Maino MARCHI (PD) rileva come, sotto il profilo metodologico, la Commissione dovrebbe ribadire il parere già espresso e non mutare avviso al momento del passaggio in Assemblea. Tuttavia, prendendo atto della posizione rappresentata dal sottosegretario Baretta, osserva che occorrerebbe un supplemento di riflessione, ove la questione fosse dirimente ai fini della positiva verifica della relazione tecnica che accompagnerà il testo al momento del passaggio al Senato. In proposito, rileva come si potrebbe modificare il testo facendo un espresso riferimento alla neces-

sità di adottare successivi provvedimenti legislativi ai fini di una completa attuazione della Convenzione.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) osserva come gli oneri previsti dalla Convenzione non possono che essere amministrativi dal momento che quelli diversi da questi ultimi dovranno trovare idonea quantificazione e copertura con distinti e successivi provvedimenti legislativi.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL), nell'osservare come la questione all'esame della Commissione rappresenti un problema di carattere politico, sottolinea come la Convenzione non introduca alcun obbligo per l'Italia di aggiornare la sua legislazione in materia di violenze domestiche, essendo quest'ultima già rispettosa dei parametri fissati dalla Convenzione. Osserva, come già emerso dal dibattito, che i nuovi oneri che deriveranno dall'adozione degli ulteriori provvedimenti legislativi richiamati dalla Convenzione, dovranno prevedere idonee quantificazioni e coperture finanziarie. Osserva tuttavia come, se il Governo ribadisse solennemente il suo impegno alla costituzione di un apposito fondo nella prossima legge di stabilità, si potrebbe accedere alla richiesta di modifica della clausola di neutralità finanziaria rappresentata dal sottosegretario Baretta, posto che, alla luce di tale impegno, la modifica stessa assumerebbe carattere meramente formale.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore*, ribadisce la delicatezza politica della questione, sottolineando come sarebbe improprio che la Commissione fosse ritenuta responsabile dell'eventuale apposizione delle riserve da parte del Governo.

Bruno TABACCI (Misto-CD), richiamando la posizione espressa dalla deputata Prestigiacomo, rileva come potrebbe valutarsi l'opportunità di accedere alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ricorda come l'innovazione principale prevista

dalla Convenzione sia il risarcimento delle vittime a carico del bilancio dello Stato. Esprime quindi la preoccupazione che, malgrado i solenni impegni assunti in Assemblea, le disposizioni della Convenzione rimangano, di fatto, inattuato per carenza di disponibilità finanziarie.

Lello DI GIOIA (Misto), nel richiamare il dibattito svoltosi nella seduta del 21 maggio 2013, rileva come, in seno alla Commissione di merito, fosse emerso un orientamento contrario all'apposizione della riserva. Concorda sull'opportunità di avviare una riflessione sul ruolo della Commissione rispetto alle altre e rispetto alla stessa Ragioneria generale dello Stato. Allo stato, ritiene tuttavia preferibile accedere alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo.

Giulio MARCON (SEL) esprime contrarietà ad accedere alla richiesta del rappresentante del Governo e propone quindi di confermare l'orientamento già espresso nella seduta del 21 maggio 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva come la discussione svoltasi sia stata sostanzialmente determinata da rilievi tardivi espressi riguardo ad un parere già

approvato dalla Commissione. Ciò premesso, ribadisce come misure diverse da quelle amministrative non potranno che essere previste con successivi provvedimenti legislativi, che saranno inevitabilmente oggetto di valutazione da parte della Commissione in quanto dovranno recare la quantificazione dei relativi oneri e la conseguente copertura finanziaria. Nel ritenere pertanto che la clausola di invarianza finanziaria riferita alle sole misure amministrative sia del tutto coerente con tale impostazione, giudica la proposta di parere favorevole formulata dal relatore pienamente condivisibile.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel sottolineare come non vi siano ragioni politiche alla base del ritardo nella trasmissione dei rilievi, ribadisce l'impegno del Governo alla costituzione del fondo per la piena attuazione della Convenzione. Nel riaffermare, infine, che sarebbe opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria, si rimette comunque alle valutazioni della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 maggio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 15.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00011 Dell'Orco: Adeguamento dei *guardrail* al fine di diminuirne la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote (*Discussione e rinvio*) 75

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » 78

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » 78

AVVERTENZA 78

RISOLUZIONI

Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 12.50.

7-00011 Dell'Orco: Adeguamento dei *guardrail* al fine di diminuirne la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele DELL'ORCO (M5S) nel fare presente che la risoluzione a propria firma nasce con l'intento di evitare quanto più possibile le morti prevedibili per incidente stradale, osserva che negli ultimi anni è stato fatto qualche intervento in termini di

sicurezza, che tuttavia non permette di ritenersi soddisfatti, in particolare per quanto riguarda la tutela degli utenti deboli della strada, vale a dire ciclisti, pedoni e conducenti di veicoli a motore a due ruote. Nel sottolineare che la dizione di utente debole è correlata alla maggiore probabilità che tali utenti hanno di incorrere in un incidente rispetto agli automobilisti, evidenzia che l'atto in discussione ha per oggetto principalmente i veicoli a motore a due ruote, in ragione sia del fatto che l'Italia ha il maggiore parco veicoli circolante rispetto a quello europeo sia della continua crescita di tale parco circolante nel nostro Paese sia per i bassi costi di mantenimento sia soprattutto per la versatilità di tali mezzi nell'ambito di contesti urbani congestionati dal traffico.

Nel ricordare che secondo gli ultimi dati Istat circa il 30 per cento delle vittime di sinistri mortali coinvolge i motociclisti, osserva che, benché il calo dei decessi nell'ultimo quinquennio sia stato costante,

si è registrato comunque un rallentamento in tale diminuzione, essendo passati da una riduzione del 10,4 per cento nel 2008, al 9,5 per cento nel 2009, allo 8,2 per cento nel 2010, fino ad arrivare al 5 per cento nel 2011, fallendo peraltro l'obiettivo europeo del dimezzamento delle vittime sulle strade dal 2000 al 2010.

Nel ritenere opportuno che si trovino nuove strategie per raggiungere l'obiettivo europeo del dimezzamento delle vittime di incidenti mortali nel 2020 e ottenere un deciso contenimento dei costi sociali provocati dagli incidenti stradali, stimato complessivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in circa 30 miliardi di euro, pari al 2 per cento del Pil nazionale, giudica indispensabile che tale strategia comprenda un adeguato impegno del governo e degli enti pubblici coinvolti nell'adeguamento delle infrastrutture stradali ed in particolare dei *guardrail*. Fa presente che da già da qualche anno numerose associazioni di motociclisti e dei consumatori cercano di portare all'attenzione pubblica l'inadeguatezza dei *guardrail* di lamiera a garantire la sicurezza dei conducenti di veicoli a due ruote, dal momento che questi il più delle volte si trasformano in vere e proprie lame d'acciaio che provocano lesioni anche mortali. Rilevando che a volte a causare danni ai conducenti a seguito di incidente è il posizionamento non corretto delle barriere stradali di contenimento, aspetto sul quale è intervenuta la Corte di cassazione con sentenza n. 6537/2011 che ha posto in capo all'ente proprietario della strada la responsabilità dei danni provocati dai *guardrail*, ricorda che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata istituita una commissione che sta lavorando a una revisione delle norme sulle barriere stradali per i motociclisti, che tuttavia non ha ancora concluso i propri lavori nel senso di consentire l'installazione di *guardrail* modificati che proteggano i motociclisti, che sono attualmente prodotti dalle aziende italiane e venduti all'estero, nei Paesi che ne hanno previsto l'installazione. Nel segnalare che la normativa europea di riferimento non pre-

vede l'obbligo di barriere stradali omologate per i motociclisti, sottolinea tuttavia che il dibattito a livello europeo è stato già avviato da qualche anno, con varie fasi di stallo dovute a suo giudizio al disinteresse che i Paesi del nord Europa, dove i veicoli a motore a due ruote sono meno diffusi, su questo tema. Rammenta ai colleghi infatti che era stata avanzata una proposta di protocollo di omologazione dei *guardrail* (1317-8) diretta a modificare le suddette norme europee, inserendo *crash test* specifici sulle barriere ma che, a giugno 2011, il Comitato Europeo Normazione (CEN), agendo in forza della propria autonomia, contrariamente alle richieste della Commissione ha ridotto la proposta di protocollo a semplice specifica tecnica e che solo in risposta ad una interrogazione al Parlamento europeo in data 12 aprile 2012, la Commissione si è adoperata per correggere la situazione e pervenire ad una revisione entro l'anno in corso. Sottolinea l'opportunità di un intervento da parte del Governo soprattutto nel nostro Paese, anche in considerazione del fatto che il settore è stato gestito per più di un quadriennio da un cartello di aziende che riuniva i principali produttori italiani, sanzionato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con il provvedimento n. 23931 del 28 settembre 2012 per un totale di oltre 40 milioni di euro, che ha cristallizzato il mercato ponendo barriere anche all'entrata di novità di tipo tecnico.

Nel fare presente che la normativa vigente non permette di installare sulle barriere stesse nessun dispositivo che possa comprometterne la struttura e quindi la stessa omologazione, osserva che, in conseguenza delle numerose segnalazioni provenienti dalle associazioni e dell'opinione pubblica, numerosi Stati europei ed enti pubblici italiani hanno installato, nell'ambito di progetti sperimentali, barriere « salva motociclisti » ossia coperture dei paletti con materiali atti ad assorbire l'urto, oppure sistemi « continui » che chiudono lo spazio tra il terreno e la sbarra in lamiera ondulata. Giudicando necessario che da tale fase sperimentale e

a macchia di leopardo, lasciata per lo più all'iniziativa delle amministrazioni più sensibili, si passi ad una fase normativa, che preveda l'utilizzo di sistemi che non richiedono una sostituzione completa del *guardrail* ma che possono installarsi sulla struttura con costi relativamente contenuti, osserva che i fondi possono essere reperiti dando attuazione all'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010, che destina il 50 per cento dei fondi delle sanzioni amministrative dei comuni alla manutenzione e ad interventi di sicurezza stradale, attraverso la previsione espressa che una quota parte di tali proventi sia destinata all'adeguamento di *guardrail* a prova di motocicli almeno nei tratti stradali più a rischio. Auspica in conclusione che, essendo in gioco la vita umana, la Commissione possa approvare all'unanimità la risoluzione ed impegnare il Governo a dare concretezza alla sua azione agendo sia in sede europea, affinché si porti a termine al più presto la revisione della normativa facendovi rientrare i *guardrail* a prova di motociclisti sia a livello nazionale, sbloccando i fondi per la sicurezza stradale previsti dall'attuazione della legge n. 120 del 2010 e creando delle specifiche riserve per l'adeguamento dei sistemi di ritenuta stradale adeguati alle salvezze delle due ruote e individuando i tratti di strada più critici sul territorio nazionale per metterli in sicurezza con l'installazione di barriere «salva motociclisti», anche solo attraverso l'adeguamento a basso costo delle barriere già esistenti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, nel ringraziare i presentatori della risoluzione per avere posto all'attenzione del Governo un tema che giudica assai importante, fa presente che esso è già allo studio dei competenti uffici del Ministero, soprattutto in ordine agli impegni finanziari necessari per l'attuazione di quanto richiesto nel dispositivo della risoluzione.

Andrea VECCHIO (SCPI), nel condividere l'importanza del tema oggetto della risoluzione, auspica che il Governo possa

affrontare organicamente la questione dell'installazione dei *guardrail* e delle barriere di sicurezza ai bordi di strade ed autostrade, ritenendo che ne sia stato fatto un uso eccessivo, a beneficio esclusivo del cartello di imprese citato dal presentatore della risoluzione.

Mario TULLO (PD), nel preannunciare la presentazione di un'analogia risoluzione da parte del proprio gruppo, ritiene opportuno che su temi di tale rilevanza i gruppi possano, a seguito di un ragionamento comune, pervenire alla presentazione di atti ampiamente condivisi.

Giorgio BRANDOLIN (PD), nell'esprimere apprezzamento ai colleghi presentatori della risoluzione, che condivide, ritiene che questa affronti un tema di cui è importante che la Commissione si occupi sia per il rilevante numero di vittime sia anche per le gravi mutilazioni subite dagli utenti delle due ruote. Con riguardo a quanto detto dal collega Vecchio, ritiene invece che l'installazione delle numerose barriere di sicurezza di ultima generazione sulla rete stradale e autostradale abbia salvato molte vite umane. Rileva che a suo giudizio una questione problematica sia rappresentata dal numero di enti e società chiamate a gestire l'installazione e la manutenzione delle barriere di sicurezza che a suo parere devono essere coinvolti nella riflessione che il Ministero riterrà di fare al riguardo. Sottolinea, riguardo all'argomento in discussione, la rilevanza dei temi dell'educazione stradale e della correttezza dei comportamenti alla guida, della vigilanza delle forze dell'ordine soprattutto nei tratti di strada più pericolosi e dei finanziamenti, che rappresentano sempre un fattore di gravità per quanto concerne la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Paolo COPPOLA (PD), nel condividere il contenuto della risoluzione e nell'associarsi all'auspicio formulato dal proprio rappresentante di gruppo di pervenire ad un testo unitario, esprime perplessità sul primo punto del dispositivo della risolu-

zione in discussione, dal momento che l'istituzione di un tavolo preso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine principale di raccolta di dati costituirebbe a suo giudizio solo un appesantimento burocratico rispetto alla possibilità di effettuare tale raccolta sul *web*.

Michele DELL'ORCO (M5S), nell'attendere il parere del Governo, riguardo ai finanziamenti ritiene sufficienti quelli che potrebbero derivare dall'attuazione della legge n. 120 del 2010. Quanto al primo punto del dispositivo, nel fare presente che la risoluzione nasce dall'iniziativa di alcune associazioni di motociclisti, giudica importante una interlocuzione tra queste e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione del loro alto livello di conoscenza del problema che potrebbe essere d'ausilio in sede governativa per pervenire ad un'efficace risoluzione delle questioni oggetto della risoluzione.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel cogliere l'invito fatto dai colleghi del Partito democratico alla condivisione dei lavori della Commissione, auspica che analoga condivisione sia assicurata anche nei confronti del Movimento 5 Stelle relativamente alle proposte e agli atti presentati dagli altri gruppi. A tal fine invita la presidenza ad assumere tutte le iniziative che favoriscano tale condivisione.

Michele Pompeo META (PD), in relazione alla richiesta avanzata dal collega Tullo e da alcuni colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle di effettuare una riflessione comune che porti alla predisposizione e all'esame da parte della Commissione di atti altamente condivisi, nell'esprimere apprezzamento per tale metodo di lavoro, pur osservando che il confronto e lo scambio di opinioni possono avvenire anche in sedi diverse e preliminari rispetto all'esame degli atti in

Commissione, assicura in ogni caso che la Presidenza si farà parte attiva affinché ciò avvenga in piena trasparenza. Rinvia quindi il seguito della discussione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2013.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confapi in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1)

79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2013.

Audizione di rappresentanti di Confapi in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-agosto 2013 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 maggio 2013.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo giugno-agosto 2013.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni del settore ittico: Agci Agrital-Pesca, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (API), Federcoopescas, Federpesca, Impresa pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca	81
Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)	81
Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni del settore agricolo: Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB), Centro Internazionale Crocevia, Comitato italiano sovranità alimentare (CISA), Coordinamento europeo Via Campesina, Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) e International Federation of organic agriculture movements (IFOAM)	81

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2013.

**Sulla situazione e sui problemi
del settore agroalimentare.**

Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni del settore ittico: Agci Agrital-Pesca, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (API), Federcoopescas, Federpesca, Impresa pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 12.40.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.30.

Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni del settore agricolo: Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB), Centro Internazionale Crocevia, Comitato italiano sovranità alimentare (CISA), Coordinamento europeo Via Campesina, Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) e International Federation of organic agriculture movements (IFOAM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.25.

INDICE GENERALE**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Comunicazioni del Presidente	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per le riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello, sulle linee programmatiche	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, e conclusione</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ISTAT, dell'ARAN, delle OO.SS. Confederali (CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL), delle OO.SS. della Polizia di Stato e del COCER Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo C. 1012 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	15
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1001</i>) ...	23
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
---	----

AVVERTENZA	36
------------------	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna (<i>Esame e rinvio – Abbinamento C. 923 Micillo</i>)	37
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario (<i>Deliberazione</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario</i>)	42
Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne (<i>Deliberazione</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di violenza contro le donne</i>)	45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-luglio 2013 e del calendario dei lavori per il periodo 3-21 giugno 2013	41
--	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Atto n. 8 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 51

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Atto n. 9 (Rilievi alle Commissioni riunite I e XI) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 52

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla II Conferenza interparlamentare per il controllo della PESC-PESD (Dublino 24-25 marzo 2013) (*Svolgimento e conclusione*) 57

ALLEGATO 3 (*Comunicazioni*) 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. C. 118 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 67

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 69

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. C. 118 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 70

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**RISOLUZIONI:**

7-00011 Dell'Orco: Adeguamento dei *guardrail* al fine di diminuirne la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote (*Discussione e rinvio*) 75

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » 78

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	78
AVVERTENZA	78

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confapi in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1)	79
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-agosto 2013	80
--	----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni del settore ittico: Agci Agrital-Pesca, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (API), Federcoop-pesca, Federpesca, Impresa pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca	81
Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)	81
Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni del settore agricolo: Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB), Centro Internazionale Crocevia, Comitato italiano sovranità alimentare (CISA), Coordinamento europeo Via Campesina, Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) e International Federation of organic agriculture movements (IFOAM)	81

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,20



17SMC0000270